

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO

## PARTE I, II, III, IV - L'AQUILA, 17 DICEMBRE 2004 -

**DIREZIONE – REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:** Corso Federico II, n. 51 – 67100 L'Aquila- Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 – 364690 – 364660 – Fax 364665

**PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Canone annuo: € 77,47 (L. 150.000) – Un fascicolo: € 1,29 (L. 2.500) – Arretrati, solo se ancora disponibili € 1,29 (L. 2.500).

**Le richieste di numeri mancati non verranno esauditi trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.**

**INSERZIONI:** La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l'interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 – 67100 L'Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell'importo di € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo **“dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.”**.

**Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo – Bollettino Ufficiale – 67100 L'Aquila.**

**AVVERTENZE:** Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L'Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali – integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.

## SOMMARIO

### Parte I

#### Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

### LEGGI E REGOLAMENTI

LEGGE REGIONALE 13.12.2004, n. 42:

**Integrazioni alla legge regionale 19 marzo 2002, n. 1, recante disposizioni in materia di elezioni regionali. .... Pag. 3987**

LEGGE REGIONALE 13.12.2004, n. 43:

**Modifiche alla L.R. 23 gennaio 2004, n. 5 recante “Disciplina del referendum sulle deliberazioni di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai sensi dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione”. ...  
..... Pag. 4000**

LEGGE REGIONALE 13.12.2004, n. 44:

**Interventi per la riqualificazione, il potenziamento e l'adeguamento dei sistemi di trasporto funiviario in Abruzzo. .... Pag. 4001**

LEGGE REGIONALE 13.12.2004, n. 45:

**Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico..... Pag. 4017**

LEGGE REGIONALE 13.12.2004, n. 46:

**Interventi a sostegno degli stranieri immigrati..... Pag. 4027**

LEGGE REGIONALE 13.12.2004, n. 47:

**Disciplina delle relazioni tra la Regione**

**Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo. .... Pag. 4037**

DECRETO 15.12.2004, n. 3/Reg.:

**Regolamento di attuazione della L.R. 31/2004 concernente: Agevolazioni per il reperimento dei mezzi finanziari necessari all'erogazione del trattamento di fine rapporto in favore delle piccole imprese abruzzesi e dei liberi professionisti. .... Pag. 4047**

## PARTE I

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI  
DELLA REGIONE

## LEGGI E REGOLAMENTI

LEGGE REGIONALE 13.12.2004, n. 42:

**Integrazioni alla legge regionale 19 marzo 2002, n. 1, recante disposizioni in materia di elezioni regionali.**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

**Integrazioni all'art.1 della L.R. 19.03.2002, n. 1**

1. *Dopo l'art. 1 della L.R. 19.03.2002, n. 1 è inserito il seguente:*

“Art. 1 bis

**Integrazioni all'art. 1 della L. 17.02.1968, n. 108**

1. Dopo il comma 4 dell'art. 1 della L. 17.02.1968, n. 108 è aggiunto il seguente:

“4 bis In ogni lista provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina”.

2. *Dopo l'art. 1 bis della L.R. 19.03.2002, n.1 è inserito il seguente:*

“Art. 1 ter

**Collegamento tra liste provinciali e candidature alla Presidenza della Giunta regionale - Dichiarazione di apparentamento**

1. Le liste provinciali, contrassegnate dal medesimo simbolo, sono collegate in gruppo a livello regionale ad un candidato Presidente della Giunta, che è capo del gruppo di liste.
2. Più gruppi di liste provinciali possono indicare con un patto di coalizione il medesimo candidato Presidente della Giunta che è capo della coalizione di liste. Il patto di coalizione è reso con dichiarazioni convergenti dei delegati alla presentazione delle rispettive liste. Le liste coalizzate partecipano congiuntamente all'attribuzione del premio di maggioranza.”
3. *Dopo l'art. 1 ter della L.R. 19.03.2002, n. 1 è inserito il seguente:*

“Art. 1 quater

**Elezione e candidatura del Presidente della Giunta regionale**

1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente al Consiglio regionale.
2. Non può essere candidato Presidente della Giunta chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.
3. Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate, nei termini e con le modalità di cui all'art. 9 della L. 17.02.1968, n. 108, come modificata ed integrata dalla presente legge, all'Ufficio centrale regionale per la verifica dell'ammissibilità e delle condizioni di candidabilità ed eleggibilità.
4. La presentazione delle candidature è accompagnata a pena di esclusione dalla dichiarazione di collegamento con liste provinciali o coalizione di liste, delle quali è rispettivamente capolista e capo della coalizione.
5. La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento sono autenti-

cate ai sensi dell'articolo 9, comma 8, n. 2) della L. 108/68.

6. La candidatura di ciascun candidato Presidente è efficace solo se è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione dello stesso, autenticata ai sensi dell'articolo 9, comma 8, n. 2) e dalla documentazione di cui all'art. 9, comma 8, n. 3) della L. 108/68; inoltre ha efficacia solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento di cui all'articolo 9, comma 8, n. 5, della L. 108/68 trasmesse dagli Uffici centrali circoscrizionali.
  7. Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono sottoscritte da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'art. 9, comma 2, della L. 108/68 ridotto alla metà, e secondo le modalità previste dai commi 3 e 4 dell'art. 9 della L. 108/68.
  8. Ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 10 della L. 108/68, intendendosi sostituito l'Ufficio centrale regionale all'Ufficio centrale circoscrizionale.”
4. *Dopo l'art. 1 quater della L.R. 19.03.2002, n. 1 è inserito il seguente:*

“Art. 1 quinquies

**Integrazioni all'art. 2 della L. 17.02.1968, n. 108**

1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è inserito il seguente:
 

“1 bis. Un seggio è assegnato al Presidente della Giunta regionale eletto; un seggio è assegnato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore; il venti per cento dei seggi è assegnato con il premio di maggioranza; i restanti seggi sono assegnati alle liste circoscrizionali”.

Art. 2

**Integrazioni all'art. 3 della L.R. 19.03.2002, n. 1**

1. *Dopo l'art. 3 della L.R. 19.03.2002, n. 1 è inserito il seguente:*

“Art. 3 bis

**Integrazioni al comma 8 dell'art. 9 della L. 17.02.1968, n. 108**

1. Dopo il n. 4 del comma 8 dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è aggiunto il seguente:

“5. La dichiarazione di collegamento di ciascuna lista ad un candidato Presidente della Giunta;”

2. *Dopo l'art. 3 bis della L.R. 19.03.2002, n. 1 è inserito il seguente:*

“Art. 3 ter

**Modifiche all'art. 10 della L. 17.02.1968, n. 108**

1. Il comma 1 dell'art. 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è sostituito dal seguente:
 

“1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

  - a) verifica se le liste sono state presentate in termine, sono sottoscritte dal numero di elettori stabilito, comprendono un numero di candidati pari almeno al minimo prescritto, rispettano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 4 bis e sono accompagnate dalla dichiarazione di collegamento ad un candidato Presidente della Giunta;
  - b) dichiara non valide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1, comma 4 bis;
  - c) ricusa i contrassegni che non sono conformi alle norme di cui all'articolo 9,

comma 8, lettera d);

- d) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali è accertata la sussistenza di una delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 9, comma 8;
  - e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non hanno compiuto o che non compiono il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni, di quelli per i quali non è presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e il certificato del casellario giudiziale;
  - f) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;
  - g) trasmette all'Ufficio centrale regionale le dichiarazioni di cui all'art. 9, comma 8, n.5)."
2. Il comma 5 dell'art. 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è sostituito dal seguente:
- "5. I delegati di lista possono ricorrere all'Ufficio centrale regionale contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati o di candidature alla Presidenza entro 24 ore dalla comunicazione."
3. *Dopo l'art. 3 ter della L.R. 19.03.2002, n. 1 è inserito il seguente:*

"Art. 3 quater

**Integrazione alla L.17.02.1968, n. 108**

1. Dopo l'art. 10 della L. 17.02.1968, n. 108 è inserito il seguente:

"Articolo 10 bis

**Scheda elettorale**

1. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è indicato il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato. Il primo rettangolo, nonché il nome e cognome del candidato Presidente, sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.
  2. In caso di coalizione di più liste provinciali, i rettangoli di ciascuna lista sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo con collocazione progressiva, definita mediante sorteggio. Il nome e cognome del candidato Presidente collegato alla coalizione è posto al centro di detto più ampio rettangolo.
  3. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio.
  4. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo o esprimendo un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa.
  5. Il voto espresso per una delle liste provinciali è contestualmente attribuito al candidato Presidente della lista o coalizione cui la lista è collegata. Il voto espresso per il solo candidato Presidente è attribuito al Presidente stesso. L'elettore può validamente esprimere il suo voto per un candidato Presidente e per una lista provinciale diversa da quelle a lui collegate."
4. *Dopo l'art. 3 quater della L.R. 19.03.2002, n. 1 è inserito il seguente:*

"Art. 3 quinquies

**Sostituzione dell'art. 11 della L. 17.02.1968,  
n. 108**

1. L'art. 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è sostituito dal seguente:

“Articolo 11

**Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale  
conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle  
liste - Manifesto con le liste dei candidati e  
schede per la votazione.**

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

- a) assegna un numero a ciascuna lista o coalizione di liste ammesse, secondo l'ordine del sorteggio, di cui all'art. 10 bis, comma 3;
- b) assegna un numero a ciascuna lista all'interno della coalizione, secondo l'ordine del sorteggio di cui all'art. 10 bis, comma 2;
- c) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
- d) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
- e) procede, per il mezzo della Presidenza della Giunta, alla stampa del manifesto con il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta regionale, la lista o le liste dei candidati collegate ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine di ammissione, ed all'invio di esso ai Sindaci dei Comuni della Provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;

- f) trasmette immediatamente al Presidente della Giunta regionale le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni sono riportati secondo l'ordine risultato dai sorteggi.”

5. *Dopo l'art. 3 quinquies della L.R. 19.03.2002, n. 1 è inserito il seguente:*

“Art. 3 sexies

**Sostituzione dell'art. 15 della L. 17.02.1968,  
n. 108**

1. L'art. 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è sostituito dal seguente:

“Articolo 15

**Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale  
e dell'Ufficio centrale regionale.**

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

- a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
- b) riesamina, per ogni sezione, le schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale, le proteste e reclami presentati in proposito e decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti; un estratto del verbale concernente tali operazioni è rimesso alla Segreteria del Comune ove ha sede la sezione. Il Presidente del Tribunale, qualora il numero delle schede contestate lo renda necessario, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, per le operazioni di riesame, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessa-

rio per il più sollecito espletamento delle stesse.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale chiude per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo, è allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 14.
3. Compite le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:
  - a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale; la cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lett. b) ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
  - b) determina i voti individuali dei singoli candidati Presidente della Giunta regionale compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lett. b), ottenuti dai candidati nelle singole sezioni della circoscrizione;
  - c) Invia alla segreteria dell'ufficio centrale regionale, che ne rilascia ricevuta, copia del verbale delle operazioni di cui alle lettere a) e b).
4. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti i verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, entro le successive ventiquattro ore:
  - a) determina, per ciascun candidato Presidente, la cifra elettorale regionale individuale, sommando le cifre individuali ad esso attribuite ai sensi del comma 3, lettera b);
  - b) determina, per ciascuna lista o coalizione di liste, il numero dei voti ottenuti in sede circoscrizionale;

quindi procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;

- c) individua il candidato Presidente che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale, sommando le cifre elettorali individuali di ciascun candidato e quelle della lista o coalizione di liste a lui collegate;
  - d) individua le liste provinciali ammesse all'assegnazione dei seggi in conformità alle disposizioni dell'art. 7 della L. 23.02.1995, n. 43;
  - e) invia estratto di verbale delle operazioni all'Ufficio centrale circoscrizionale.
5. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevuto l'estratto di verbale di cui al comma 4, lettera e):
    - a) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente; attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista; le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore nel caso in cui, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste supera quello dei seggi assegnati alla circoscrizione. I seggi non assegnati sono attribuiti al collegio unico regionale;

- b) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non attribuiti ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati; la determinazione della somma dei voti residuati è fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione siano attribuiti; si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non hanno raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati;
- d) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui;
- f) determina la cifra individuale di ogni candidato; la cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lett. b) ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
- g) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali; a parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.
6. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dal comma 5, lettera f) i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.
7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in triplice esemplare, il processo verbale; uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, sono inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, che ne rilascia ricevuta; il secondo e il terzo esemplare del verbale sono depositati rispettivamente presso la presidenza del Consiglio regionale che ne rilascia ricevuta e presso la presidenza della Giunta regionale.
8. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:
- a) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;
- b) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati; successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno e apparentate in sede di presentazione delle liste medesime;
- c) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati alla lett. a); a tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente; il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale; divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente. Il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono

ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che hanno avuto maggiori voti residuati; a parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio.

9. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale; a tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.
10. Nel caso in cui in una circoscrizione è assegnato un seggio ad una lista i cui candidati sono già stati proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria di cui al comma 9.
11. L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai commi 8, 9 e 10.
12. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale è redatto verbale, in duplice esemplare; un esemplare è consegnato alla Presidenza del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato presso la Presidenza della Giunta regionale.
13. Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candida-

to della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

14. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale è redatto verbale in duplice esemplare; un esemplare è consegnato alla Presidenza del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato presso la Presidenza della Giunta regionale."

6. *Dopo l'art. 3 sexies della L.R. 19.03.2002, n. 1 è inserito il seguente:*

"Art. 3 septies

**Integrazione alla L. 17.02.1968, n. 108**

1. Dopo l'art. 15 della L. 17.02.1968, n. 108 è inserito il seguente:

"Articolo 15 bis

**Operazioni per l'assegnazione del premio di maggioranza**

1. L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota del 20% di cui all'art. 2, comma 1 bis.
2. Qualora la lista o coalizione di liste collegate al Presidente eletto abbiano conseguito una percentuale di voti validi non superiore al 60%, alle stesse è assegnata una quota del premio di maggioranza in modo che alla lista o coalizione sia comunque attribuito il 60 % dei seggi assegnati al Consiglio; a tal fine, l'Ufficio centrale regionale, dopo le operazioni di cui al comma 4 dell'art. 15:
  - a) nel caso di coalizione di liste, divide la somma dei voti di tutte le liste coalizzate per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente; il risultato costituisce il quoziente elettorale del premio di maggioranza; divide, poi, la somma dei voti di ogni

- gruppo di liste della coalizione per tale quoziente. Il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste uniche o ai gruppi di liste per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste uniche o a quei gruppi di liste che hanno avuto maggiori voti residuati; a parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio;
- b) assegna i seggi spettanti a ciascuna lista unica o a ciascun gruppo di liste della coalizione alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni sottraendo i seggi che queste hanno già conseguito con i quozienti circoscrizionali e i voti residui e seguendo la graduatoria utilizzata per l'assegnazione dei seggi con i resti.
3. Nel caso in cui i seggi che spettano a una lista unica o ad un gruppo di liste della coalizione siano superiori al numero delle circoscrizioni che non utilizzano resti, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista della circoscrizione che ha già utilizzato il quoziente circoscrizionale proseguendo nuovamente nella graduatoria dei resti qualora in una circoscrizione è assegnato un seggio ad una lista i cui candidati sono già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale; analogamente si procede nel caso che questa evenienza si presenti nell'attribuzione dei seggi di cui al comma 2.
  4. Gli eventuali seggi del premio che residuano, una volta attribuito il 60 per cento dei seggi alla lista unica o alla coalizione di liste con il maggior numero di voti validi, sono attribuiti alle altre liste seguendo la graduatoria utilizzata per l'assegnazione dei seggi con i resti.
  5. L'Ufficio centrale regionale assegna alla lista o coalizione di liste collegate al Presidente eletto una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei commi 2 e 3 e quelli attribuiti ai sensi degli articoli 15 e 15 ter, consenta di raggiungere il 60% dei seggi del Consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; nel caso di coalizione di liste, tali seggi sono distribuiti tra le liste ai sensi dei commi 2 e 3.
  6. Qualora la lista o coalizione di liste collegate al Presidente eletto abbiano conseguito una percentuale di voti validi pari o superiore al 60%, il premio di maggioranza di cui all'art. 2, comma 1 non è attribuito e tutti i seggi assegnati al Consiglio sono attribuiti secondo le disposizioni dell'art. 15, ad eccezione di quelli attribuiti ai sensi dell'art. 15 ter, assegnando i seggi alle singole circoscrizioni con le modalità di cui al comma 2.
  7. L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi.
  8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale è redatto verbale in duplice esemplare; un esemplare è consegnato alla presidenza del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato presso la presidenza della Giunta regionale.
  9. Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.
  10. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale è redatto verbale in duplice esemplare; un esemplare è consegnato alla Presidenza del Consiglio regionale, che ne

rilascia ricevuta; l'altro è depositato presso la Presidenza della Giunta regionale.”

7. Dopo l'art. 3 septies della L.R. 19.03.2002, n. 1 è inserito il seguente:

“Art. 3 octies

**Integrazione alla L. 17.02.1968, n. 108**

1. Dopo l'art. 15 bis della L. 17.02.1968, n. 108 è inserito il seguente:

“Articolo 15 ter

**Proclamazione degli eletti**

1. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale, in conformità ai risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, in ambito regionale; lo stesso fa parte del Consiglio regionale.
2. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale, terminate le operazioni di cui al comma 1 ed in conformità ai risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama Consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha riportato un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello riportato dal Presidente della Giunta eletto; a tal fine, l'Ufficio centrale regionale riserva l'ultimo dei seggi spettanti alle liste circoscrizionali ad esso collegate, ovvero il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui.
3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale è redatto verbale in duplice esemplare; un esemplare è consegnato alla Presidenza del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato presso la Presidenza della

Giunta regionale.”

Art. 3

**Sostituzione degli artt. 16 e 16 bis della L. 17.02.1968, n. 108**

1. L'art. 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è sostituito dal seguente:

“Articolo 16

**Surrogazioni**

1. Il seggio che resta vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.
  2. La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione dei seggi fatta dall'Ufficio centrale regionale, ai sensi dell'art. 15 bis.
  3. In caso di vacanza per qualsiasi causa del seggio attribuito ai sensi dell'art. 15 ter, lo stesso è attribuito al primo dei non eletti della lista o coalizione di liste collegate al candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha riportato un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello riportato dal Presidente della Giunta eletto.”
2. L'art. 16 bis della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è sostituito dal seguente:

“Articolo 16 bis

**Supplenze**

1. In caso di sospensione dalla carica di un Consigliere, ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis della l. n. 55/1990, lo stesso è sostituito per la durata del periodo di sospensione con le modalità di cui all'art. 16.”

Art. 4

**Modelli delle schede**

1. Le schede sono fornite a cura della Presidenza della Giunta regionale, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

#### Art. 5

##### Disposizioni transitorie

1. Fino all'entrata in vigore del nuovo statuto e della legge elettorale regionale, per la elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Regione Abruzzo si applicano le disposizioni della L.R. 19.03.2002, n. 1, di cui agli artt. 1, 2, e 3, commi 2, 6, 7, 8 e 9, così come integrate dalla presente legge.
2. Alle elezioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 23.02.1995, n. 43, limitatamente agli articoli 5, 6, 7 e 8, per quanto non in contrasto con la presente legge.

3. Al comma 2 dell'art. 5 della L. 23.02.1995, n. 43 l'espressione "ad eccezione del capolista nella lista regionale" è riferita al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

#### Art. 6

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 13 Dicembre 2004

**PACE**

*Segue Allegato*

**n.d.r.** Nell'Ordinario n° 1 del 7 Gennaio 2005 verrà pubblicata la seguente Errata Corrige:

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE  
E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI  
SERVIZIO BURA, PUBBLICITÀ ED ACCESSO

**Errata corrige relativa alla L.R. n. 42 del 13 Dicembre 2004, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 39 Bis del 17 dicembre 2004.**

Per un refuso di stampa nel testo della Legge Regionale n. 42 del 13 Dicembre 2004, art. 5 comma 1, riga settima, è stato erroneamente riportato il riferimento al comma 7 della L.R. 19.03.2002, n. 1 non presente nel testo della Legge in oggetto.


Pertanto il comma 1 dell'art. 5 della L.R. 13.12.2004, n. 42 deve essere letto come segue:

"1. Fino all'entrata in vigore del nuovo Statuto e della legge elettorale regionale , per la elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale della Regione Abruzzo si applicano le disposizioni della L.R. 19.03.2002, n. 1, di cui agli artt. 1, 2, e 3 commi 2, 6, 8 e 9, così come integrate dalla presente legge."

TABELLA A

Modello della parte interna della scheda di votazione per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

PARTE PRIMA	PARTE TERZA	PARTE QUARTA
 (Voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere)	 (Voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere)	<b>CANDIDATO PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</b> <u>NOME E COGNOME</u>
 (Voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere)	 (Voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere)	<b>CANDIDATO PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</b> <u>NOME E COGNOME</u>
 (Voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere)	 (Voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere)	<b>CANDIDATO PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</b> <u>NOME E COGNOME</u>
 (Voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere)	 (Voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere)	<b>CANDIDATO PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</b> <u>NOME E COGNOME</u>
 (Voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere)	 (Voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere)	<b>CANDIDATO PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</b> <u>NOME E COGNOME</u>
 (Voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere)	 (Voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere)	<b>CANDIDATO PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</b> <u>NOME E COGNOME</u>
 (Voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere)	 (Voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere)	<b>CANDIDATO PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</b> <u>NOME E COGNOME</u>
<p style="text-align: center;"><b>CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO</b></p> <p>La presenta carta, firmata da N. <i>...</i>          legitt. e contestata, è in vigore alla          L'Aquila, li <i>17/12/04</i>.</p> <p style="text-align: right;">DEL SERVIZIO STATI ASSEMBLEARI  <i>Deiessa Vincenzina (Pro)</i></p>		



(segue Tabella A)

Note: La scheda è suddivisa in quattro parti uguali; la prima e la seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre verticalmente ed in misura omogenea, i rettangoli in cui sono collocati i contrassegni di ciascuna lista provinciale; ogni contrassegno è affiancato, sulla destra, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale.

I rettangoli di ciascuna lista sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. Nella parte destra di questo secondo più ampio rettangolo, sono stampati il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato, in posizione centrale rispetto al rettangolo contenente il contrassegno della lista provinciale.

In caso di coalizione di più liste provinciali, i rettangoli di ciascuna lista sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo, nella parte destra del quale sono stampati il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato, collocato, geometricamente, in posizione centrale rispetto all'insieme dei rettangoli contenenti i contrassegni delle liste provinciali.

I rettangoli da riprodurre in ciascuna parte della scheda non possono essere, complessivamente, in numero superiore a 8. Le parti terza e quarta debbono essere utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per la prima e la seconda.

Qualora di una coalizione facciano parte liste in numero superiore a 8, l'altezza della scheda è opportunamente aumentata, al fine di consentire la stampa degli ulteriori e necessari rettangoli nello spazio della stessa parte. In ogni caso, infatti, i rettangoli relativi alle liste della stessa coalizione devono essere contenuti nella medesima parte.

In caso di necessità, può farsi ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutte le liste e coalizioni di liste.

I rettangoli più ampi, contenenti il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta regionale, sono collocati, sulla scheda, secondo l'ordine risultante dai sorteggi compiuti dagli uffici centrali circoscrizionali, ed aventi efficacia ciascuno per la rispettiva circoscrizione elettorale, progredendo dall'altro verso il basso e da destra verso sinistra. I rettangoli contenenti i contrassegni di ciascuna lista provinciale e la linea destinata all'eventuale indicazione della preferenza sono collocati, all'interno del più ampio rettangolo, seguendo l'ordine risultante dai sorteggi compiuti dagli uffici centrali circoscrizionali ed aventi efficacia ciascuno per la rispettiva circoscrizione elettorale.

La scheda deve essere piegata, a cura dell'elettore, verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda. Il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente, a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito descritte nella Tabella B.



La presente copia, formata da N. ....

pag. e cont. ....

di cui, il ...

... ..

... ..

... ..

... ..



... ..

... ..

... ..

TABELLA B

Modello della parte esterna della scheda di votazione per l'elezione del Consiglio regionale

<p><b>ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE ABRUZZO</b></p> <p>(data della votazione)</p> <p><b>CIRSCRIZIONE ELETTORALE</b> di _____ (denominazione della Provincia)</p>	<p><b>REGIONE ABRUZZO - L'AQUILA</b></p> <p>Consiglio Regionale</p>
<p><b>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</b></p>	<p><b>CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO</b></p> <p>La presente scheda, formata da N. .... fogli, è contenuta in ..... L'Aquila, li ..... Il Presidente DEL SESTO AFFILO ASSOCIATED (Dott.ssa Vincenza Turi)</p> <p><i>Vincenzo</i></p>
<p><b>FIRMA DELLO SCRUTATORE</b></p> <p>.....</p> <p style="text-align: right;">  </p>	<p><b>REGIONE ABRUZZO - L'AQUILA</b></p> <p>Consiglio Regionale</p>

LEGGE REGIONALE 13.12.2004, n. 43:

**Modifiche alla L.R. 23 gennaio 2004, n. 5 recante "Disciplina del referendum sulle deliberazioni di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai sensi dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione".**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

**Modifiche all'art. 2, L.R. 5/2004**

1. Al comma 1 dell'art. 2 della L.R. 23 gennaio 2004, n. 5 recante "Disciplina del referendum sulle deliberazioni di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai sensi dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione" sono aggiunte, in fine, le parole: "e del termine di tre mesi utile per la proposizione del referendum popolare confermativo."
2. Il comma 3 dell'art. 2 della L.R. 5/2004 è abrogato.
3. Al comma 4 dell'art. 2 della L.R. 5/2004 dopo le parole "Nella pubblicazione di cui al", le parole "comma 3" sono sostituite con "comma 2".

Art. 2

**Modifica dell'art. 3, L.R. 5/2004**

1. Al comma 1 dell'art. 3 della L.R. 5/2004 dopo le parole "di cui all'art. 2", le parole "comma 3" sono sostituite con "comma 2".

Art. 3

**Modifiche all'art. 4, L.R. 5/2004**

1. Il comma 2 dell'art. 4 della L.R. 5/2004 è così sostituito:

"2. Il termine di tre mesi di cui all'art.2, comma 4 viene sospeso dal giorno successivo alla pubblicazione prevista al comma 1 e tutte le operazioni referendarie eventualmente compiute fino a quel momento conservano ogni validità; il termine riprende a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte costituzionale di rigetto del ricorso."

2. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della L.R. 5/2004 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Nel caso in cui la sentenza della Corte costituzionale dichiara parzialmente o totalmente illegittima la deliberazione statutaria, le operazioni referendarie eventualmente compiute sulla deliberazione medesima perdono efficacia; il termine per la proposizione del referendum inizia nuovamente a decorrere dalla data di pubblicazione di cui all'art.2, comma 2 della deliberazione statutaria consequenziale alla sentenza della Corte costituzionale."

Art. 4

**Modifiche all'art. 8, L.R. 5/2004**

1. Al comma 1 dell'art. 8 della L.R. 5/2004, dopo le parole "di cui all'art. 2", le parole "comma 3" sono sostituite con "comma 2".
2. Al comma 6 dell'art. 8 della L.R. 5/2004, dopo le parole "di cui all'art. 2", le parole "comma 3" sono sostituite con "comma 2".
3. Al comma 8 dell'art. 8 della L.R. 5/2004, le parole "ai sensi dell'articolo 2" sono soppresse.

Art. 5

**Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *"Bollettino Ufficiale della Regione"*.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 13 Dicembre 2004

**PACE**

LEGGE REGIONALE 13.12.2004, n. 44:

**Interventi per la riqualificazione, il potenziamento e l'adeguamento dei sistemi di trasporto funiviario in Abruzzo.**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

**Art. 1**  
**Finalità**

- 1) La Regione Abruzzo, nel quadro delle sue linee programmatiche, promuove la rivalutazione e lo sviluppo socio-economico e culturale delle aree interne.
- 2) A tal fine la Regione riconosce il sistema regionale di trasporto pubblico locale come elemento per promuovere un equilibrato sviluppo dell'intero territorio regionale, individuando, nell'esercizio del trasporto pubblico effettuato a mezzo di impianti funiviari, attività di pubblica utilità e di interesse generale ai fini della crescita economica e sociale del territorio regionale.
- 3) La Regione, per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, concede contributi in conto capitale per la riqualificazione, il potenziamento, l'adeguamento e la costruzione di impianti funiviari destinati al pubblico servizio di trasporto.

- 4) I sistemi di trasporto pubblico, attuati a mezzo di impianti funiviari o assimilati, posseggono le caratteristiche proprie dei servizi pubblici di trasporto regionale e locale così come definite dall'art. 2, comma 1 della LR 23 dicembre 1998, n. 152 recante "Norme per il trasporto pubblico locale".

Art. 2

**Definizione degli interventi ammissibili a contribuzione**

- 1) Gli incentivi previsti dalla presente legge sono finalizzati alla realizzazione delle seguenti categorie di opere e lavori, elencate in ordine prioritario:
  - A impianti che rivestono particolare importanza sociale in quanto di collegamento fra centri abitati;
  - B impianti di collegamento di sub comprensori attrezzati;
  - C impianti con funzione principale di arroccamento ed accesso a situazioni turistico-economiche;
  - D sostituzione con potenziamento d'impianti esistenti;
  - E semplice sostituzione d'impianti esistenti;
  - F potenziamento degli impianti esistenti, nonché varianti costruttive ed adeguamenti tecnici indispensabili per l'effettuazione delle revisioni generali e speciali di cui al D.M. 2.1.1985 recante "Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri";
  - G nuovi impianti che non posseggono le caratteristiche di cui ai precedenti punti A), B), C), D) ed E).
- 2) Gli interventi di cui al comma 1, punti A), B) e C), accedono ai benefici della presente

legge solo se realizzati mediante impianti funiviari aerei, preferibilmente con collegamento temporaneo dei veicoli, con funivia e vieni o con funicolari.

### Art. 3

#### Misura della contribuzione

- 1) La misura del contributo assegnato alle singole iniziative ammesse a finanziamento è determinata come percentuale della spesa preventivata e riconosciuta ammissibile in sede di istruttoria tecnica preliminare. In ogni caso l'importo del contributo che può essere assegnato per singola iniziativa è contenuto nei limiti massimi assoluti di cui al comma 2.
- 2) La misura del contributo concedibile per i singoli interventi ammessi è fissata come segue:
  - a) impianti funiviari di collegamento tra centri abitati:
    - 60% della spesa preventivata e riconosciuta ammissibile per un importo massimo del contributo regionale pari ad Euro 6.000.000;
  - b) impianti funiviari aerei con collegamento temporaneo dei veicoli, funivia e vieni o funicolari:
    - 47% della spesa preventivata e riconosciuta ammissibile per un importo massimo del contributo regionale pari ad Euro 3.000.000;
  - c) impianti funiviari aerei con collegamento permanente dei veicoli:
    - 40% della spesa preventivata e riconosciuta ammissibile per un importo massimo del contributo regionale pari ad Euro 800.000;
  - d) impianti funiviari terrestri o assimilabili:
    - 30% della spesa preventivata e riconosciuta ammissibile per un importo massimo del contributo regionale pari ad Euro 80.000;
  - e) potenziamento degli impianti esistenti, nonché varianti costruttive ed adeguamenti tecnici indispensabili per l'effettuazione delle revisioni generali e speciali di cui al D.M. 2.1.1985:
    - 35% della spesa preventivata e riconosciuta ammissibile per un importo massimo del contributo regionale pari ad Euro 180.000;
- 3) Le percentuali e gli importi massimi di contributo previsti nel comma 2 sono aumentati del 2% qualora il richiedente dimostri l'appartenenza ad una forma associativa, fra esercenti attività di trasporto, che prevede in via esclusiva l'emissione di un titolo di viaggio unico.
- 4) Le spese generali e tecniche sono riconosciute ammissibili ed onnicomprensive in misura massima e forfetaria pari al 10% dell'importo preventivato per forniture e lavori occorrenti per rendere l'opera compiuta e funzionante.
- 5) In sede di erogazione del contributo regionale, l'importo dello stesso è ricalcolato come segue:
  - a) in misura massima: pari all'importo concesso;
  - b) in misura percentuale: applicando le aliquote di contributo di cui al comma 2 alle spese effettivamente sostenute e documentate derivanti dalla somma degli importi delle fatture quietanzate per forniture effettuate e lavori eseguiti per rendere l'iniziativa compiuta e funzionante. Detta somma è aumentata forfetariamente del 10% per spese generali e tecniche, e l'importo erogato è pari alla minore fra le somme calcolate come ai punti a) e b).

- 6) Per i beneficiari privati la documentazione della spesa deve essere munita della certificazione di regolarità contabile di cui alla L.R. 27.6.1986, n. 22.
- 7) Non sono ammessi ai benefici della presente legge gli interventi il cui costo preventivato risulta inferiore ad Euro 40.000.

#### Art. 4

##### **Presentazione domande**

- 1) I soggetti, pubblici o privati, interessati ad accedere ai benefici di cui alla presente legge, presentano apposita istanza, sottoscritta a norma del DPR 445/2000 e successive modificazioni, da inviare tramite raccomandata A.R. alla Giunta Regionale - Direzione "Trasporti e Mobilità, Viabilità, Demanio e Catasto Stradale, Sicurezza Stradale" - Servizio "Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a Fune e Filo".
- 2) Le domande di cui al comma 1, contenute in plico chiuso, controfirmato sui lembi e recante la dicitura "Interventi per la riqualificazione, il potenziamento, l'adeguamento e la costruzione di impianti funiviari destinati al pubblico servizio di trasporto nella Regione Abruzzo. Richiesta accesso ai benefici" e con l'indicazione dell'anno di riferimento, devono essere inviate:
  - a) per l'esercizio finanziario 2005, primo anno di applicazione:  
entro il 31 marzo 2005;
  - b) per gli esercizi successivi:  
entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di riferimento;
- 4) Le istanze di finanziamento devono essere corredate, pena la loro nullità, della documentazione prescritta nell'allegato B alla presente legge in originale, copia conforme o autodichiarazione per i casi e nelle forme previste dalla legge; tale documentazione deve essere completa del quadro economico

di spesa articolato in preventivo-offerta, relativo a lavori e forniture, e spese generali e tecniche.

- 5) Alla domanda deve inoltre essere allegata, pena l'esclusione, un impegno formale ed irrevocabile del richiedente a praticare in via esclusiva:
  - a) un titolo di viaggio che abilita all'utilizzo sia dell'impianto in questione che di tutti gli altri impianti, anche in concessione a soggetti diversi dal richiedente, comunque utilmente collegati con esso;
  - b) il titolo di viaggio unico regionale entro sei mesi dalla sua istituzione.
- 5) Nel caso il beneficiario dovesse venir meno all'impegno di cui al comma 4, la Regione provvede al recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali e applica una sanzione pari al 15% della contribuzione irrogata con provvedimento del Dirigente il Servizio.
- 6) La procedura di cui al comma 5 non si applica qualora l'inosservanza all'impegno di cui alla lettera a) del comma 4 dovesse derivare da indisponibilità di altri soggetti, concessionari degli impianti utilmente collegati a quello beneficiario del contributo.
- 7) La Direzione Trasporti e Mobilità della Regione Abruzzo è incaricata della redazione di un progetto speciale per l'introduzione di un titolo di viaggio unico regionale per i sistemi di trasporto funiviario, o a questi assimilati, denominato "Progetto Ski Pass unico regionale".
- 8) La Giunta Regionale approva il suddetto progetto, ne individua il soggetto attuatore e stabilisce la data di istituzione e di avvio dello Ski Pass unico regionale.

## Art. 5

**Esame istanze, formazione graduatoria ed assegnazione contributi**

1. Entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle domande:
  - a) il Servizio "Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a Fune e Filo" svolge l'istruttoria tecnica finalizzata ad accertare l'ammissibilità delle istanze presentate; il Servizio, tramite raccomandata A.R., può chiedere chiarimenti relativi alla documentazione allegata. I chiarimenti, pena l'annullamento dell'istanza, devono pervenire entro i successivi 20 gg. dalla data di ricevimento della nota di richiesta;
  - b) il Dirigente del Servizio "Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a Fune e Filo", sulla scorta dell'istruttoria tecnica e dei chiarimenti pervenuti, redige ed approva con proprio provvedimento la graduatoria provvisoria degli interventi ammissibili a finanziamento.
2. La graduatoria provvisoria è redatta sulla base dei criteri di valutazione, priorità ed ammissibilità fissati negli Allegati A e B ed è pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.
3. I soggetti che hanno presentato istanza di accesso ai contributi di cui alla presente legge possono presentare ricorso motivato avverso la graduatoria provvisoria relativa all'annualità per cui hanno avanzato istanza.
4. I ricorsi, da inviare tramite raccomandata A.R., devono pervenire alla Giunta Regionale - Direzione "Trasporti e Mobilità, Viabilità, Demanio e Catasto Stradale, Sicurezza Stradale" - Servizio "Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a Fune e Filo" - entro 20 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.
5. Trascorso il periodo di cui al comma 4, il Dirigente del Servizio, esaminati i ricorsi pervenuti, aggiorna o conferma la graduatoria ed individua gli interventi da ammettere a contribuzione compatibilmente con la disponibilità finanziaria di cui all'art. 9.
6. Il contributo regionale è assegnato alle iniziative secondo l'ordine con cui le stesse sono inserite nella graduatoria approvata, compatibilmente con la disponibilità finanziaria.
7. Il Dirigente del Servizio "Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a Fune e Filo", con raccomandata A.R., comunica ai beneficiari la concessione del contributo regionale, allegando il Disciplinare di Concessione redatto secondo lo schema approvato dalla Giunta Regionale.
8. Il Disciplinare di Concessione, sottoscritto con firma autenticata nelle forme di legge, è restituito dal Beneficiario al Servizio entro 20 gg. dalla sua ricezione. In difetto, senza ulteriore preavviso, il beneficiario è considerato rinunciatario.
9. I contributi sono assegnati nella misura intera prevista all'art. 3, secondo l'ordine di graduatoria e fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria.
10. Qualora la disponibilità finanziaria dell'anno a riferimento risultasse insufficiente a soddisfare la totalità degli interventi per quell'anno giudicati ammissibili e risultassero risorse finanziarie residuali oltre l'ultimo intervento pienamente contribuito, le somme residue sono utilizzate per l'erogazione di un contributo forfetario, di misura ridotta, a favore della prima iniziativa che, nella graduatoria degli interventi ammissibili, segue l'ultimo intervento pienamente ammesso a contributo. Tale circostanza è comunicata dal Servizio al beneficiario con raccomandata A.R..

11. Il beneficiario individuato ai sensi del comma 10 fa conoscere la propria disponibilità ad accettare il finanziamento residuale con dichiarazione sottoscritta a norma del DPR 445/2000 e successive modificazioni. La dichiarazione di accettazione, deve pervenire entro 20 gg. dal ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento; in difetto il beneficiario è considerato rinunciatario e si procede a favore delle istanze che seguono in graduatoria.

#### Art. 6

##### **Divieto di cumulo**

1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri contributi o provvidenze derivanti da altre leggi della Regione Abruzzo.

#### Art. 7

##### **Erogazione contributi**

1. I contributi di cui alla presente legge sono liquidati ai beneficiari in 3 rate: due di anticipazione ed una a saldo.
2. La prima e la seconda anticipazione, ognuna di importo pari al 40% del contributo regionale assegnato, sono rispettivamente liquidate in occasione dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori certificati dal Direttore dei Lavori e previa presentazione di polizza fidejussoria a garanzia di importo pari alla somma da erogare aumentata del 5%.
3. In corso d'opera, il Servizio può effettuare controlli e verifiche finalizzati ad accertare il regolare svolgimento dei lavori per quanto attiene la loro conformità con gli interventi approvati e con le modalità di svolgimento fissate nel Disciplinare di Concessione.
4. In caso di riscontrata irregolarità o difformità, il Dirigente del Servizio sospende l'erogazione delle rate di contributo residue ed assegna un termine per il ripristino delle condizioni di regolarità. Trascorso inutil-

mente il termine assegnato si provvede alla revoca del contributo ed al recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali maturati e di una sanzione, pari al 15% delle somme pagate, irrogata con provvedimento del Dirigente il Servizio; è fatta salva l'applicazione di ogni altra sanzione derivante, per le inosservanze rilevate, da altre normative.

5. La rata a saldo del contributo è liquidata, a cura del Dirigente del Servizio, previa emissione del certificato di collaudo di cui all'art. 5 del DPR 11 luglio 1980, n. 753.
6. Gli oneri afferenti all'I.V.A. sono a totale carico dei soggetti beneficiari.

#### Art. 8

##### **Modifiche alla LR 72/1998**

1. Data la specificità della materia, la cui trattazione richiede competenze specialistiche attivabili solo a livello regionale, all'art. 21, c. 1 della L.R. 72/98 è aggiunta la seguente lettera l):  
"l) trasporto pubblico effettuato a mezzo di impianti a fune e, più in generale, di impianti fissi e infrastrutture ed accessori come definiti dalla L.R. 61/83."
2. L'art. 22 della L.R. 12/08/1998 n. 72 è abrogato.

#### Art. 9

##### **Norma finanziaria**

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per l'esercizio in corso nei limiti dei fondi stanziati sul capitolo 182410 - UPB 06 02 004 - del bilancio regionale. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti nei pertinenti capitoli con legge di bilancio ai sensi della L.R. 25.3.2002, n. 3, compatibilmente con le risorse finanziarie regionali disponibili.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione riserva il 2% dello stanziamento di bilancio destinato al finanziamento della presente legge per attività di studio, ricerca, consulenza e promozione nell'ambito del trasporto funiviario o assimilato ed accessori, con particolare riguardo alla sicurezza, alla formazione ed informazione degli operatori.

#### Art. 10

##### **Vincolo di destinazione**

1. Gli impianti che hanno beneficiato dei contributi di cui alla presente legge non possono essere né alienati né destinati ad uso diverso da quello per il quale hanno ottenuto la concessione dei contributi prima che, dalla data della loro prima apertura al pubblico esercizio, sia trascorso un periodo di tempo pari almeno al 60% della vita tecnica, come definita dal D.M. 02/01/1985 n. 23. In caso contrario la Regione provvede al recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati e di una sanzione pari al 15% delle somme pagate, irrogata con provvedimento del Dirigente il Servizio.
2. Con provvedimento motivato della G.R. e per ragioni di pubblico interesse può essere autorizzata l'alienazione prima della scadenza del periodo di cui al comma 1, previo recupero, da parte della Regione, di una quota parte del contributo erogato con le modalità di cui al comma 4.
3. Nel caso in cui la cessione degli impianti beneficiari dei contributi sia compatibile con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, la Regione, gli Enti Locali, le Aziende a partecipazione pubblica esercenti servizi di Trasporto Pubblico e le Aziende private esercenti servizi di trasporto pubblico o altri soggetti nell'ordine possono esercitare il diritto di prelazione.
4. Il prezzo di cessione in favore della Regione è dato dal valore dei beni decurtato di un importo pari al contributo erogato diviso per

il numero di anni di cui al comma 1 e moltiplicato per il numero di anni che restano al raggiungimento del termine di cui al citato comma 1, con arrotondamento all'anno delle frazioni di anno superiore a sei mesi. Il valore dei beni è determinato da una apposita Commissione di esperti costituita con atto del Dirigente del Servizio.

5. I beni eventualmente rilevati dalla Regione sono conferiti in c/capitale alle società di gestione esistenti o da costituire, secondo le modalità previste dal codice Civile.

#### Art. 11

##### **Abrogazioni**

1. Sono abrogate la L.R. 27/04/1995 n. 67, la L.R. 17/12/1996 n. 140, la L.R. 27/12/2001 n. 85.

#### Art. 12

##### **Norma transitoria**

1. Per il primo anno di applicazione della presente legge è data facoltà a quanti hanno già avanzato richiesta di accesso ai benefici della L.R. 67/95, abrogata dalla presente, di riproporre nuova istanza o di integrare quella presentata con la documentazione richiesta dalla nuova normativa; in quest'ultimo caso, come data di presentazione della domanda, viene considerata quella della precedente istanza.
2. In caso contrario la domanda già avanzata ai sensi della L.R. 67/95 viene considerata decaduta.

#### Art. 13

##### **Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 13 Dicembre 2004

**PACE**

*Segue Allegato*

1

ALLEGATO: "A"

*Criteria di valutazione e priorità degli interventi per la redazione della graduatoria degli interventi.*

1) **Priorità per tipologia:**

- A. impianti che rivestono particolare importanza sociale in quanto di collegamento fra centri abitati;
- B. impianti di collegamento di sub-compensori, attrezzati;
- C. impianti con funzione principale di arroccamento ed accesso a situazioni turistico-economiche;
- D. sostituzione con potenziamento d'impianti esistenti;
- E. semplice sostituzione d'impianti esistenti;
- F. semplice potenziamento degli impianti esistenti, nonché varianti costruttive ed adeguamenti tecnici indispensabili per l'effettuazione delle revisioni generali e speciali di cui al D.M. 2.1.1985 n°23.
- G. nuovi impianti che non posseggono le caratteristiche di cui ai precedenti punti A), B), C), D) e E).

2. **Criteria di priorità per le singole tipologie:**

Tipologia A: Impianti che rivestono particolare importanza sociale in quanto di collegamento fra centri abitati:

*Criteria ordinati di priorità:*

- 1A) Potenzialità di trasporto dell'impianto (pass./h).

Tipologia B: Impianti di collegamento di sub-compensori attrezzati:

*Criteria ordinati di priorità:*

- 1B) Esistenza di titolo di viaggio unico per i sub-compensori da collegare;

- 2B) Inesistenza di altri impianti di collegamento;



- 3B) Importanza del collegamento calcolata come rapporto fra la capacità di trasporto totale esistente nei sub-comprensori da collegare e la capacità di trasporto dei collegamenti esistenti;
- 4B) Capacità complessiva di trasporto funiviario risultante dalla somma delle capacità di trasporto funiviario esistente nei sub-comprensori da collegare;
- 5B) Potenzialità di trasporto dell'impianto proposto (pass./h);
- 6B) Tipologia costruttiva dell'impianto, nell'ordine:
  - 6Ba) funivie bifune va e vieni e funicolari;
  - 6Bb) cabinovie a collegamento temporaneo dei veicoli ordinate secondo la capacità dei singoli veicoli;
  - 6Bc) seggiovie a collegamento temporaneo dei veicoli ordinate secondo la capacità dei singoli veicoli e la presenza di tappeti di allineamento;
  - 6Bd) seggiovie pluriposto ad attacchi fissi ordinate secondo la capacità dei singoli veicoli e la presenza di tappeti di allineamento.

Tipologia C: impianti con funzione principale di arroccamento ed accesso a situazioni turistico-economiche:

*Criteri ordinati di priorità:*

- 1C) Capacità complessiva di trasporto funiviario esistente risultante dalla somma delle capacità di trasporto funiviario nelle situazioni da arroccare;
- 2C) Potenzialità di trasporto dell'impianto proposto (pass./h);
- 3C) Tipologia costruttiva dell'impianto, nell'ordine:
  - 3Ca) funivie bifune va e vieni e funicolari;
  - 3Cb) cabinovie a collegamento temporaneo dei veicoli ordinate secondo la capacità dei singoli veicoli;
  - 3Cc) seggiovie a collegamento temporaneo dei veicoli ordinate secondo la capacità dei singoli veicoli e la presenza di tappeti di allineamento;
  - 3Cd) seggiovie pluriposto ad attacchi fissi ordinate secondo la capacità dei singoli veicoli e la presenza di tappeti di allineamento.

Tipologia D: sostituzione con potenziamento d'impianti esistenti;

*Criteria ordinati di priorità:*

- 1D) Svecchiamento: si assume come parametro il rapporto percentuale fra il periodo di esercizio svolto (espresso in anni) e la vita tecnica dell'impianto come definita dal D.M. 02/01/1985 n°23, art.3;
- 2D) Potenzialità di trasporto dell'impianto proposto (pass./h);
- 3D) Potenziamento: Incremento percentuale della capacità di trasporto dell'impianto rapportato a quello da sostituire;
- 4D) Riqualficazione tecnologica:
  - 4Da) Funivie bifune va e vieni e funicolari;
  - 4Db) Cabinovie a collegamento temporaneo dei veicoli ordinate secondo la capacità dei singoli veicoli;
  - 4Dc) Seggiovie a collegamento temporaneo dei veicoli ordinate secondo la capacità dei singoli veicoli e la presenza di tappeti di allineamento;
  - 4Dd) Seggiovie pluriposto ad attacchi fissi ordinate secondo le capacità dei singoli veicoli e la presenza di tappeti di allineamento;
  - 4De) Sciovie a fune alta nell'ordine:
    - 4De1a) doppie con traini biposto;
    - 4De1b) doppie con traini monoposto;
    - 4De2a) singole con traini biposto;
    - 4De2b) singole con traini monoposto.
  - 4Df) Sciovie a fune bassa ed altre tipologie assimilabili alle sciovie.

Tipologia E: semplice sostituzione d'impianti esistenti;

*Criteria ordinati di priorità:*

- 1E) Svecchiamento: si assume come parametro il rapporto percentuale fra il periodo di esercizio svolto (espresso in anni) e la vita tecnica dell'impianto come definita dal D.M. 02/01/1985 n°23, art.3;
- 2E) Potenzialità di trasporto dell'impianto proposto (pass./h);



## 3E) Riqualificazione tecnologica:

- 3Ea) Funivie bifune va e vieni e funicolari;
- 3Eb) Cabinovie a collegamento temporaneo dei veicoli ordinate secondo la capacità dei singoli veicoli;
- 3Ec) Seggiovie a collegamento temporaneo dei veicoli ordinate secondo la capacità dei singoli veicoli e la presenza di tappeti di allineamento;
- 3Ed) Seggiovie pluriposto ad attacchi fissi ordinate secondo le capacità dei singoli veicoli e la presenza di tappeti di allineamento;
- 3Ee) Sciovie a fune alta nell'ordine:
  - 3Ee1a) doppie con traini biposto;
  - 3Ee1b) doppie con traini monoposto;
  - 3Ee2a) singole con traini biposto;
  - 3Ee2b) singole con traini monoposto;
- 3Ef) Sciovie a fune bassa ed altre tipologie assimilabili alle sciovie.

Tipologia F: Potenziamento degli impianti esistenti, nonché varianti costruttive, adeguamenti tecnici indispensabili per l'effettuazione delle revisioni generali e speciali di cui al D.M. 2.1.1985 n°23.

*Criteria ordinati di priorità:*

## 1F) Revisione generale:

- 1Fa) Valutazione percentuale del periodo svolto d'esercizio rapporto alla vita tecnica dell'impianto ai sensi dell'art. 3 del D.M. 2.1.1985 n°23;

## 1Fb) Tipologia costruttiva:

- 1Fba) funivie bifune va e vieni e funicolari;
- 1Fbb) cabinovie a collegamento temporaneo dei veicoli ordinate secondo la capacità dei singoli veicoli;



- 1Fbc) Seggiovie a collegamento temporaneo dei veicoli ordinate secondo la capacità dei singoli veicoli e la presenza di tappeti di allineamento;
- 1Fbd) Seggiovie pluriposto ad attacchi fissi ordinate secondo la capacità dei singoli veicoli e la presenza di tappeti di allineamento;
- 1Fbe) Sciovie a fune alta nell'ordine:
- 1Fbe1a) doppie con traini biposto;
  - 1Fbe1b) doppie con traini monoposto;
  - 1Fbe2a) singole con traini biposto;
  - 1Fbe2b) singole con traini monoposto.
- 1Fbf) Sciovie a fune bassa ed altre tipologie assimilabili alle sciovie.
- 2F) Revisione speciale:
- 2Fa) Valutazione percentuale del periodo svolto d'esercizio rapporto alla vita tecnica dell'impianto ai sensi dell'art. 3 del D.M. 2.1.1985 n°23;
- 2Fb) Tipologia costruttiva:
- 2Fba) Funivie bifune va e vieni e funicolari;
- 2Fbb) Cabinovie a collegamento temporaneo dei veicoli ordinate secondo la capacità dei singoli veicoli;
- 2Fbc) Seggiovie a collegamento temporaneo dei veicoli ordinate secondo la capacità dei singoli veicoli e la presenza di tappeti di allineamento;
- 2Fbd) Seggiovie pluriposto ad attacchi fissi ordinate secondo la capacità dei singoli veicoli e la presenza di tappeti di allineamento;
- 2Fbe) Sciovie a fune alta nell'ordine:
- 2Fbe1a) doppie con traini biposto;
  - 2Fbe1b) doppie con traini monoposto;

6



- 2Fbe2a) singole con traini biposto;
- 2Fbe2b) singole con traini monoposto;

2Fbf) Sciovie a fune bassa ed altre tipologie assimilabili alle sciovie.

Tipologia G: Nuovi impianti che non posseggono le caratteristiche di cui ai precedenti punti A), B), C), D) e E).

*Criteri ordinati di priorità:*

- 1G) Potenzialità di trasporto dell'impianto proposto (pass./h);
- 2G) Qualificazione tecnologica:
  - 2Ga) Funivie bifune va e vieni e funicolari;
  - 2Gb) Cabinovie a collegamento temporaneo dei veicoli ordinate secondo la capacità dei singoli veicoli;
  - 2Gc) Seggiovie a collegamento temporaneo dei veicoli ordinate secondo la capacità dei singoli veicoli e la presenza di tappeti di allineamento;
  - 2Gd) Seggiovie pluriposto ad attacchi fissi ordinate secondo le capacità dei singoli veicoli e la presenza di tappeti di allineamento;
  - 2Ge) Sciovie a fune alta nell'ordine:
    - 2Ge1a) doppie con traini biposto;
    - 2Ge1b) doppie con traini monoposto;
    - 2Ge2a) singole con traini biposto;
    - 2Ge2b) singole con traini monoposto;
  - 2Gf) Sciovie a fune bassa ed altre tipologie assimilabili alle sciovie.

A parità di condizioni è prioritario l'ordine cronologico determinato dalla data del timbro postale di partenza.

A parità di condizione e d'ordine cronologico si procede a sorteggio.



ALLEGATO: "B"

- 1) Documentazione occorrente per gli interventi individuati ai punti A, B, C, D, E e G dell'art. 2, c.1.

*Documentazione tecnica ed amministrativa da allegare alle istanze di cui all'art. 4:*

- a) Progetto preliminare dell'intervento composto, per gli aspetti tecnici, come all'art. 16, c. 3, della L.109/94 e s.m.;
- b) Concessione edilizia o dichiarazione dei competenti Organi Comunali attestante che nulla osta al rilascio della stessa;
- c) Pareri, dichiarazioni, autorizzazioni e nullaosta, ove necessari in relazione alla specificità del caso, resi, anche in sede di Conferenza di Servizi ex L. 241/90, e s.m., dagli Organi preposti alla tutela dei vincoli:

1. paesistico,
2. forestale, idrogeologico,
3. Ente Parco,

finalizzati a documentare la realizzabilità dei lavori previsti;

- d) Documentazione attestante la disponibilità dei suoli interessati dall'intervento proposto per un periodo di tempo non inferiore alla vita tecnica dell'impianto o promessa sottoscritta con firma autenticata nei modi di legge con cui il proprietario, se persona diversa dal richiedente, si impegna a mettere a disposizione dell'intervento i predetti suoli e per un uguale periodo. L'atto pubblico con cui vengono concessi i suoli dovrà essere trasmesso al Servizio, pena l'esclusione dai benefici, nei tempi di cui all'art. 5, c.8 della presente legge, unitamente al Disciplinare di Concessione sottoscritto.

- e) Quadro economico di spesa articolato in:

- 1) Preventivi-offerta riferiti:

- A. alle parti elettromeccaniche: prodotti da ditte specializzate di rilievo nazionale o internazionale, ogni onere compreso per dare, le opere complete e funzionanti;
- B. alle altre categorie di lavori e forniture occorrenti per la completa e funzionale realizzazione dell'impianto: prodotti da ditte operanti



nelle varie categorie di lavori (Edili, idraulici, etc.) ogni onere compreso per rendere le opere complete e funzionanti;

I preventivi-offerta di cui ai punti A. e B., possono anche essere accorpati fra di loro e devono essere articolati per voci e categorie di lavori e forniture inerenti all'iniziativa; in caso di finanziamento, essi vanno trasformati in contratti di forniture e lavori da allegare alla dichiarazione di inizio lavori e a conforme sostegno della documentazione di spesa.

- 2) Spese generali e tecniche riconosciute ammissibili ed onnicomprensive in misura forfetaria pari al 10% dell'importo preventivato per forniture e lavori occorrenti per dare l'opera compiuta e funzionante.
  - f) Piano economico - finanziario sugli investimenti e sui risultati attesi;
  - g) Per le istanze dei concessionari pubblici: deliberazione esecutiva con la quale l'ente approva l'iniziativa, il relativo quadro di spesa e assume l'impegno di spesa corrispondente al costo dell'impianto individuato sulla base del quadro economico di spesa al netto del contributo regionale;
  - h) Per le sole domande relative agli interventi di cui al p.to A. dell'art.2, c.1, apposito Studio di Fattibilità.

Ogni altro documento che l'interessato ritiene utile all'esame ed alla corretta valutazione della proposta.

- 2) Documentazione occorrente per gli interventi individuati al punto F dell'art.2.

*Documentazione tecnica ed amministrativa da allegare alle istanze di cui all'art. 4:*

- a) Quadro economico di spesa articolato in:
  - 1) Preventivi-offerta riferiti:
    - A. alle parti elettromeccaniche: prodotti da ditte specializzate di rilievo nazionale o internazionale, ogni onere compreso per dare, le opere complete e funzionanti;
    - B. alle altre categorie di lavori e forniture occorrenti per la completa e funzionale realizzazione dell'impianto: prodotti da ditte operanti nelle varie categorie di lavori (Edili, idraulici, etc.) ogni onere compreso per rendere le opere complete e funzionanti;

I preventivi-offerta di cui ai punti A. e B., possono anche essere accorpati fra di loro e devono essere articolati per voci e categorie di

lavori e forniture inerenti all'iniziativa; in caso di finanziamento, essi vanno trasformati in contratti di forniture e lavori da allegare alla dichiarazione di inizio lavori e a conforme sostegno della documentazione di spesa.

- 2) Spese generali e tecniche riconosciute ammissibili ed onnicomprensive in misura forfetaria pari al 10% dell'importo preventivato per forniture e lavori occorrenti per rendere l'opera compiuta e funzionante.
- b) Relazione tecnica generale relativa ai lavori di revisione che si vanno ad affrontare, come previsto dal D.M. 01/1985 e s.m., redatta dal Direttore o Responsabile di Esercizio dell'impianto o dall'Assistente Tecnico, secondo le rispettive competenze;
- c) Dichiarazione resa dal Direttore dei Lavori di congruità dei prezzi applicati.

Ogni altro documento che l'interessato ritiene utile all'esame ed alla corretta valutazione della proposta.

**CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO**

La presente copia, formata da N. 3 fogli, è conforme all'originale.

L'Aquila, li 31/12/04

IL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO AFFARI ASSEMBLEARI  
(Dott.ssa Vicentina Terzo)



LEGGE REGIONALE 13.12.2004, n. 45:

**Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico.**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

**CAPO I  
FINALITÀ**

**Art. 1  
Finalità**

1. La Regione Abruzzo detta norme a tutela della salute della popolazione dagli effetti della esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e a salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, coordinandole con le scelte della pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto del principio di precauzione sancito dall'art. 174, paragrafo 2, del Trattato CEE, dei principi dettati dall'articolo 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici -, della legge 6 agosto 1990, n. 223 - Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato -, del DM. 10 settembre 1998, n. 381 e del DPCM 8 luglio 2003 relativo a campi magnetici ad alta frequenza.

**Art. 2**

**Campo di applicazione**

1. La presente legge disciplina:
  - a) l'esercizio delle funzioni relative alla individuazione dei siti di trasmissione e

degli impianti fissi radioelettrici compresi gli impianti per la telefonia mobile, i radar e gli impianti per la radiodiffusione;

- b) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti che possono comportare l'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz;
  - c) la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica con tensione superiore a 15 KV.
2. Per garantire una corretta localizzazione degli impianti e per un ordinato sviluppo degli stessi gli impianti di emissione possono essere accorpati su un unico traliccio.
  3. La Regione stabilisce le modalità per il risanamento degli impianti già esistenti al fine del graduale raggiungimento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, previsti dalle norme statali vigenti.
  4. Gli apparati dei radioamatori regolati dal DPR 5 agosto 1966, n. 1214 sono disciplinati con apposito regolamento della Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui al DM n. 381/1998 e del DPCM 8 luglio 2003 relativo a campi magnetici ad alta frequenza, entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge.
  5. Le Province e i Comuni nell'esercizio delle loro competenze e della pianificazione territoriale ed urbanistica perseguono obiettivi di qualità al fine di minimizzare l'esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici.
  6. Agli apparati del Ministero degli Interni, delle Forze Armate, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale e della Polizia Municipale, nonché della Protezione civile e dei Servizi di emergenza sanitaria si applli-

cano le norme del decreto previsto dall'art. 4, comma 2, lett. a) della legge n. 36/2001.

### Art. 3

#### Definizioni

1. Agli effetti della presente legge valgono le seguenti definizioni
  - a) impianti radioelettrici: uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;
  - b) impianto fisso per radiodiffusione: la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica;
  - c) impianto per la telefonia mobile: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
  - d) impianti per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica: l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione.
  - e) fascia di rispetto: la fascia di territorio a sinistra e a destra della proiezione dell'asse centrale dell'impianto per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica su di un piano orizzontale di riferimento, in cui i campi elettrici e magnetici, superano il valore limite fissato.

### Art. 4

#### Competenze della Regione

1. La Regione, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti e tenuto conto dei principi relativi alla tutela della salute pubblica e degli strumenti della pianificazione territoriale, paesaggistica ed ambientale, stabilisce:
  - a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmis-

sione e degli impianti per la telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione nel rispetto del D.M. n. 381/1998 e del DPCM dell'8/07/2003 relativo a campi magnetici ad alta frequenza;

- b) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti;
- c) l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 1;
- d) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 KV con la previsione di fasce di rispetto attuate secondo i parametri fissati dallo Stato e dell'obbligo di segnalarle;
- e) la definizione delle competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.
- f) il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- g) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge n. 36/2001, di un catasto regionale delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

### CAPO II

#### IMPIANTI FISSI PER L'EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA

### Art. 5

#### Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva

1. La Provincia si dota di un Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e te-

- levisiva in coerenza con il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive e nel rispetto dei limiti e dei valori di cui al D.M. n. 381/1998 e del DPCM 8 luglio 2003 relativo ai campi magnetici ad alta frequenza.
2. Il Piano è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e approvato con le procedure previste per il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) dalla legislazione regionale vigente. Detto Piano può essere contenuto nel PTCP.
  3. Sino all'attuazione delle previsioni del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora, il Piano provinciale, per garantire la fruizione del servizio da parte dei cittadini e fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione per la tutela della salute, può motivatamente e temporaneamente prevedere la permanenza degli impianti radio nelle aree di cui al comma 1 dell'art. 3.

#### Art. 6

##### **Catasto regionale degli impianti per l'emittenza radio e televisiva**

1. E' istituito, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) della legge n. 36/2001, il catasto regionale degli impianti fissi radioelettrici e di radiodiffusione presso l'Agenzia regionale per l'ambiente (ARTA), al fine di rilevare i livelli dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici nel territorio, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione.
2. Il catasto é gestito dall' ARTA che, sulla base dei dati raccolti, provvede alla sua tenuta ed aggiornamento.
3. L'ARTA impiega le informazioni, acquisite nell'ambito dell'attività istruttoria, nonché le comunicazioni dei titolari e dei comuni, per la compilazione del catasto.

4. Il catasto regionale contiene la mappa degli impianti presenti sul territorio regionale, il relativo archivio informatizzato dei dati tecnici ed anagrafici degli impianti nonché di quelli topografici riferiti ad apposite cartografie.
5. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il regolamento con cui sono definiti i criteri e le modalità per la gestione del catasto, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6. Ai fini della formazione e della gestione del catasto, i gestori degli impianti forniscono all'ARTA, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la mappa completa degli impianti corredata dalle caratteristiche tecniche necessarie per la valutazione dei campi elettromagnetici.
7. Non possono essere autorizzati nuovi impianti ai gestori che non abbiano provveduto agli adempimenti di cui al comma 6.

#### Art. 7

##### **Impianti per l'emittenza radio e televisiva e divieto di localizzazione**

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per la individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti fissi radioelettrici e di radiodiffusione nonché i criteri per la costruzione dei medesimi, nel rispetto della normativa statale vigente.
2. La Giunta nella definizione dei criteri di cui al comma 1 tiene conto delle tipologie di impianto e delle potenze erogate, delle condizioni iniziali di irraggiamento dell'energia elettromagnetica e dei relativi livelli di esposizione nonché dell'incidenza degli impianti su aree di particolare intensità abitati-

va, asili, scuole, ospedali o case di cura e residenze per anziani;

3. La Giunta con proprio atto adottato nel rispetto della normativa statale in materia di tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana stabilisce che:
  - a) è vietata la localizzazione di impianti per l'emittenza radio e televisiva in ambiti classificati, dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, come territorio di pianificazione territoriale e urbanistica a prevalente funzione residenziale, servizi collettivi, attività produttive o turistico ricettive;
  - b) è vietato agli strumenti urbanistici di prevedere la collocazione di insediamenti a prevalente destinazione residenziale o a servizi collettivi in una fascia di rispetto non inferiore a mt 1000, misurata a partire dalla perimetrazione dell'area individuata per la collocazione di impianti e reti di comunicazione e telecomunicazione;
  - c) è vietata la localizzazione degli impianti nei parchi urbani, in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive nonché nelle zone parco e nelle riserve naturali.

#### Art. 8

##### **Pianificazione comunale**

1. I Comuni, con le procedure previste per la localizzazione delle opere pubbliche, adeguano la pianificazione urbanistica comunale ai Piani provinciali di cui all'art. 4, ai sensi della legislazione regionale vigente in materia.
2. Il Comune acquisisce o, se del caso, occupa d'urgenza ed espropria le aree a tal fine individuate dalla pianificazione urbanistica assegnandole in diritto di superficie ai gestori degli impianti, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 223 del 1990.

3. I Comuni possono, comunque, adottare uno specifico regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
4. I Comuni provvedono a realizzare un catasto degli impianti installati i cui dati devono essere immediatamente disponibili a tutti i soggetti interessati alla disciplina per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione o alla modifica degli stessi ed a coloro che esercitano le funzioni di vigilanza e controllo.

#### Art. 9

##### **Funzione dei Comuni**

1. Il Comune, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale (ARTA) e dell'Azienda sanitaria locale (ASL) con le modalità previste dagli artt. 7 e 20 della LR 64/98, autorizza l'installazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati dal D.M. n. 381/1998 e dal DPCM 8 luglio 2003 relativo a campi magnetici ad alta frequenza tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio, in conformità con la pianificazione urbanistica comunale aggiornata ai sensi della presente legge.
2. Il Comune, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa il termine del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione in conformità con le procedure dello sportello unico di cui all'art. 25.
3. Prima dell'approvazione del Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva comunale e del conseguente recepimento dello stesso nella pianificazione urbanistica comunale, il Comune autorizza l'impianto su parere favorevole del Comitato tecnico provinciale per l'emittenza radio e televisiva di cui all'art. 24.

4. Con atto della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli elaborati tecnici che i gestori degli impianti presentano per il rilascio dell'autorizzazione tra cui rientra la dichiarazione della potenza massima fornita al sistema irradiante e sono definiti i criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico degli stessi.

#### Art. 10

#### **Risanamenti degli impianti per l'emittenza radio e televisiva**

1. La Regione adotta, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, un Piano di risanamento al fine di adeguare gli impianti esistenti per l'emittenza radio e televisiva alle norme della presente legge. L'adeguamento è realizzato con i Piani di risanamento che prevedono la riconduzione a conformità nel rispetto dei limiti di esposizione di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 381 del 1998 e del DPCM 8 luglio 2003 relativo a campi magnetici ad alta frequenza. I Piani possono prevedere anche la delocalizzazione degli impianti, nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dall'art. 9 della Legge n. 36/2001.
2. I gestori di impianti esistenti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge richiedono l'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 9 ovvero presentano il Piano di risanamento contenente modalità e tempi di riconduzione a conformità dell'impianto.
3. Per la delocalizzazione degli impianti i gestori presentano al Comune, entro sei mesi dall'approvazione del Piano di cui all'art. 5, specifici Piani di risanamento con le modalità e i tempi di intervento.
4. I Piani di risanamento di cui ai commi 2 e 3 sono approvati dal Comune sentita la Provincia interessata e acquisito il parere dell'ARTA e dell'ASL con le modalità previste dagli artt. 7 e 20 della LR 64/98. Gli

interventi contenuti in detti Piani possono essere dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili. L'approvazione del Piano di risanamento ricomprende l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'art. 9.

5. La delocalizzazione è effettuata nelle aree previste dal Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva. La delocalizzazione è completata entro sei mesi dall'approvazione del Piano di risanamento.
6. Il gestore dà comunicazione al Comune, entro trenta giorni dalla loro realizzazione, dell'avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione fissati dalla presente legge. L'adeguamento ai limiti è effettuato in ogni caso entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### CAPO III

#### IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE

#### Art. 11

#### **Autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile**

1. Il Comune, di norma, rilascia le autorizzazioni a seguito della presentazione da parte dei gestori di rete per telefonia mobile del Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare. Il Programma è corredato dalla localizzazione degli apparati e dalla documentazione tecnica per la valutazione dei campi elettromagnetici redatta ai sensi del comma 8.
2. Il Comune, con le modalità previste dal proprio ordinamento, dà notizia alla cittadinanza dell'avvenuta presentazione del Programma fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei titolari di interessi pubblici o privati nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dall'installazione dell'impianto.

3. Il Comune, acquisito il parere dell'ARTA e dell'ASL con le modalità previste dalla LR 64/98, autorizza l'installazione degli impianti previsti nel Programma o parte di essi nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati agli articoli 3 e 4 del DM n. 381 del 1998, del DPCM 8 luglio 2003 relativo a campi magnetici ad alta frequenza e delle disposizioni di cui all'art. 11 e tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio.
4. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione del Programma e contiene le deduzioni in ordine alle osservazioni presentate dai soggetti di cui al comma 3.
5. In casi particolari singole installazioni di impianti fissi di telefonia mobile possono essere autorizzate nel rispetto delle procedure di informazione di cui al comma 2 e con le modalità di cui al comma 3. Il Comune entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge fissa il termine del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione delle singole installazioni in conformità con le procedure dello sportello unico di cui all'art. 25.
6. Al fine di ridurre l'impatto ambientale nonché di favorire una razionale distribuzione degli impianti fissi di telefonia mobile, il riordino delle installazioni esistenti e l'utilizzo delle medesime strutture impiantistiche esistenti nella realizzazione di reti indipendenti, il Comune assume idonee iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione dei diversi gestori, subordinando a questi obiettivi anche il rilascio delle medesime.
7. Non possono essere autorizzati nuovi impianti di gestori che non abbiano provveduto all'adempimento di cui al comma 1 dell'art. 13 nel termine ivi previsto.

8. La Giunta regionale con proprio atto, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua gli elaborati tecnici che i gestori degli impianti sono tenuti a presentare per il rilascio dell'autorizzazione tra i quali rientra la dichiarazione della potenza massima fornita al sistema irradiante e definisce i criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico degli stessi.

#### Art. 12

##### **Divieto di localizzazione degli impianti fissi per la telefonia mobile**

1. La Giunta regionale con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce che le localizzazioni di nuovi impianti per la telefonia mobile sono vietate in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche, nelle zone parco e nelle riserve naturali.
2. La localizzazione di nuovi impianti in prossimità delle aree di cui al comma 1 avviene perseguendo obiettivi di qualità, previsti dalle norme statali vigenti, che minimizzano l'esposizione ai campi elettromagnetici in tali aree.
3. Anche per gli impianti fissi di telefonia mobile vigono le condizioni generali previste all'art. 7.

#### Art. 13

##### **Risanamenti degli impianti fissi di telefonia mobile**

1. Gli impianti esistenti di telefonia mobile che non rispettano le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 sono ricondotti a conformità ovvero sono delocalizzati. Tale adeguamento è effettuato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i gestori di impianti presentano al Comune il Program-

ma degli interventi di risanamento contenente le modalità ed i tempi di attuazione.

3. Gli interventi di delocalizzazione sono autorizzati dal Comune su parere dell'ARTA e dell'ASL con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 10.
4. Dell'avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione fissati dalla presente legge il gestore dà comunicazione al Comune entro trenta giorni dalla loro realizzazione.
5. I titolari di rete di telefonia mobile forniscono al Comune ed all'ARTA, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la mappa completa dei siti e degli impianti esistenti con la documentazione tecnica necessaria per la valutazione dei campi elettromagnetici anche per la realizzazione del catasto comunale di cui all'articolo 8 della presente legge.

#### Art. 14

#### **Catasto degli impianti fissi esistenti di telefonia mobile**

1. I gestori di reti di telefonia mobile entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge forniscono alle Amministrazioni comunali la mappa completa degli impianti fissi corredata delle caratteristiche tecniche necessarie per la valutazione dei campi elettromagnetici.
2. Entro sei mesi dal termine di cui al comma 1, l'ARTA valuta il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente per gli impianti fissi di telefonia mobile per i quali detta valutazione non sia intervenuta in sede di autorizzazione.

#### Art. 15

#### **Impianti mobili di telefonia mobile**

1. Degli impianti mobili di telefonia mobile è data comunicazione al Comune quarantacinque giorni prima della loro collocazione. La comunicazione è corredata del parere fa-

vorevole dell'ARTA e dell'ASL. Il Comune nei successivi trenta giorni dalla comunicazione può chiedere al gestore una diversa localizzazione.

2. L'atto della Giunta di cui al comma 8 dell'art. 10 individua i contenuti della comunicazione, i criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico del gestore nonché il tempo massimo di collocamento dell'impianto.
3. Gli impianti di cui al presente articolo sono tenuti al rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui agli articoli 3 e 4 del DM n. 381 del 1998 e del DPCM 8 luglio 2003 relativo a campi magnetici ad alta frequenza e non possono essere posizionati nelle aree di cui all'art. 12.

#### CAPO IV

#### **IMPIANTI PER LA TRASMISSIONE E LA DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA**

#### Art. 16

#### **Impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica**

1. I Comuni definiscono negli strumenti urbanistici ed in coerenza con quanto previsto nel PTCP, specifici corridoi per la localizzazione delle linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150 KV anche con riferimento ai programmi di sviluppo delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli Enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica presentano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle province e ai Comuni territorialmente interessati i rispettivi programmi di sviluppo. Gli aggiornamenti dei programmi devono essere presentati entro il 31 gennaio di ogni anno.

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con proprio atto definisce:
  - a) i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ampiezza dei corridoi tenuto conto delle particolari situazioni territoriali e in relazione alla tensione delle linee ed impianti elettrici anche ai fini di quanto previsto dagli artt. 42 e 46 della LR 11/99 e dalla LR 66/90 e successive modificazioni e integrazioni;
  - b) le modalità di consultazione degli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica.
4. Gli strumenti urbanistici assicurano con riferimento agli impianti di cui al comma 1 che si realizzi il perseguimento dell'obiettivo di qualità di cui all'allegato B tab. 3 prevista dall'art. 4, comma 1, del DPCM 8 luglio 2003 relativo a campi magnetici ad alta frequenza valutata al ricettore in prossimità di asili, scuole, aree verdi attrezzate e ospedali nonché edifici adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore giornaliere. Il perseguimento del valore di qualità deve essere realizzato attraverso gli strumenti urbanistici sia per le nuove costruzioni nei confronti delle linee e degli impianti esistenti sia per i nuovi impianti nei confronti delle costruzioni esistenti.
5. Nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regionali, nonché dagli strumenti territoriali e urbanistici a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici ed ambientali, il parere favorevole della Regione è rilasciato a condizione che nel territorio vincolato l'elettrodotto corra in cavo sotterraneo e siano previste, in fase di progettazione, particolari misure onde evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici ed ambientali.

6. La Giunta regionale definisce i casi di sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale degli impianti di elettrodotto aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 KV.

#### Art. 17

#### **Risanamenti degli impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica**

1. In attuazione dell'art. 30 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, gli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica con linee ed impianti elettrici di tensione sino a 150 KV presentano alla Provincia, per gli impianti che non rispettano i valori limite fissati dalla normativa statale vigente, un Piano di risanamento con le procedure di cui al presente articolo ed entro i tempi di adeguamento della normativa statale.
2. Il Piano di risanamento con le priorità d'intervento è approvato dalla Provincia acquisito il parere del Comune interessato nonché dell'ARTA e dell'ASL. Gli interventi contenuti nel Piano sono dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili.
3. Nel caso in cui le opere di risanamento interessino il territorio di due o più province, il Piano di risanamento è presentato alla Provincia nel cui territorio si sviluppa la porzione maggiore dell'impianto ed è approvato acquisita l'intesa delle province interessate.
4. L'approvazione del Piano contiene l'autorizzazione prevista per l'installazione di nuovi impianti.
5. L'ente gestore della rete di trasmissione di energia elettrica per le reti con tensione superiore a 150 KV attiva la procedura di risanamento con le modalità previste dall'art. 9 della Legge 36/2001.

6. In attuazione delle finalità della presente legge possono presentare le proposte di risanamento e le relative richieste di finanziamento alla Regione gli esercenti degli elettrodotti e, anche in alternativa agli stessi, le Amministrazioni comunali interessate, ogni cittadino singolo o associato, le associazioni dei consumatori, le associazioni per la ricerca contro i tumori e le neoplasie di ogni genere, i comitati per la tutela dai campi elettromagnetici, le associazioni ambientaliste.
7. In caso di delocalizzazione, l'autorizzazione per gli impianti è concessa ad almeno 500 mt dai centri abitati, perimetrali ai sensi del Nuovo Codice della strada, dalle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regionali, dalle aree destinate dagli strumenti urbanistici ad insediamenti produttivi, turistico-ricettivi, scolastici e sanitari.
8. Gli interventi previsti nel piano sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili comparabili ad interventi di riqualificazione urbana.

#### Art. 18

#### **Censimento e catasto delle linee e degli impianti elettrici**

1. I Comuni, con le procedure previste per la localizzazione delle opere pubbliche, adeguano la pianificazione urbanistica individuando prioritariamente le fasce di rispetto di cui al comma 4 dell'art. 16. Con tale adeguamento individuano, altresì, le linee e gli impianti in esercizio che rispettano gli obiettivi di qualità di cui all'allegato B tab. 3 di cui all'art. 4, comma 1, del DPCM 8 luglio 2003 relativo ai campi magnetici ad alta frequenza misurati al ricettore sulla base delle comunicazioni degli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. L'elenco delle linee ed impianti individuati ai sensi del presente comma è inviato alla Provincia.

2. E' istituito presso la Provincia il catasto delle linee e degli impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15.000 volt.
3. Gli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge forniscono alle Amministrazioni provinciali la mappa completa dello sviluppo delle reti di distribuzione di cui al comma 2.
4. L'ARTA, entro un anno dal termine della presentazione della documentazione, valuta il rispetto della normativa vigente dando priorità ai luoghi destinati all'infanzia.

#### CAPO V VIGILANZA E SANZIONI

#### Art. 19 **Vigilanza**

1. L'attività di vigilanza e controllo per le tipologie di impianti previste dalla presente legge è esercitata dai soggetti titolari della funzione amministrativa del rilascio dell'autorizzazione avvalendosi dell'ARTA e dell'ASL.
2. La medesima Autorità è competente per l'irrogazione ed introito delle sanzioni di cui all'art. 20.
3. I controlli hanno cadenza annuale e sono finalizzati a garantire:
  - a. il rispetto dei limiti di esposizione e delle misure di precauzione;
  - b. l'attuazione, da parte dei soggetti obbligati, dei piani di risanamento previsti dall'articolo 13;
  - c. il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto, dichiarati dal gestore.
4. Il personale incaricato dei controlli previsti dal presente articolo, può accedere agli impianti che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e richiede i dati, le infor-

mazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni.

#### Art. 20

##### **Sanzioni**

1. Fatte salve le sanzioni di competenza dello Stato, disciplinate dall'art. 15 della legge quadro n. 36/2002, l'esercizio di impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione in mancanza delle autorizzazioni di cui agli artt 10 e 11 comporta la disattivazione degli impianti, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro 4.200,00 a euro 10.300,00.

#### CAPO VI

##### **NORME TRANSITORIE**

#### Art. 21

##### **Norma transitoria**

1. Gli elettrodotti in corrispondenza dei luoghi individuati al comma 4 dell'art. 16, già autorizzati, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora state completate le procedure d'appalto, sono soggetti alle disposizioni urbanistiche della presente legge. A tal fine i soggetti titolari dell'autorizzazione sono tenuti a presentare adeguata documentazione idonea a comprovarne il rispetto. L'efficacia delle autorizzazioni già rilasciate è sospesa sino al pronunciamento della Provincia.
2. Sino all'adeguamento degli strumenti urbanistici alle disposizioni di cui all'art. 16 e comunque entro e non oltre tre anni dell'entrata in vigore della presente legge, i Comuni rilasciano le concessioni edilizie nel rispetto dei criteri e delle modalità per l'individuazione dell'ampiezza dei corridoi contenuti nella direttiva di cui all'art. 16 della presente legge, previo parere dell'ARTA e della ASL.

#### CAPO VII

##### **NORME FINALI E FINANZIARIE**

#### Art. 22

##### **Partecipazione al procedimento amministrativo**

1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli impianti di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché ai procedimenti ed approvazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 17, si applicano le disposizioni di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, sulla partecipazione al procedimento amministrativo.

#### Art. 23

##### **Intese e accordi**

1. La Regione favorisce, tramite accordi volontari, la realizzazione degli obiettivi di qualità, prevedendo per gli stessi, nel rispetto della normativa vigente, procedure amministrative semplificate e risorse finanziarie per cofinanziare interventi la cui soluzione è ritenuta urgente ed abbia una particolare rilevanza pubblica.
2. La Regione e gli Enti locali favoriscono la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni degli impianti ovvero realizzare sistemi di monitoraggio continuo sulle sorgenti. A tal fine possono promuovere con i soggetti gestori degli impianti intese ed accordi di programma.

#### Art. 24

##### **Comitato tecnico provinciale per l'emittenza radio e televisiva**

1. E' istituito presso le Province un Comitato tecnico per l'emittenza radio e televisiva composto dal Presidente della provincia o un suo delegato, da quattro esperti nominati dalla Provincia di cui uno segnalato dall'ARTA e da un rappresentante o un esperto nominato dal Comitato regionale per

le Comunicazioni (CORECOM). Il comitato è integrato da due esperti di cui uno indicato dalle associazioni delle emittenti radiotelevisive e l'altro dalle associazioni a tutela dei consumatori.

2. Il Comitato esprime parere sulle autorizzazioni di cui all'art. 9, comma 4, e collabora con la provincia per la predisposizione del Piano di cui all'art. 5.

#### Art. 25

##### **Autorizzazioni**

1. Le domande relative alle autorizzazioni previste agli articoli 9 e 11 della presente legge sono presentate allo sportello unico per le attività produttive di cui al DPR 20 ottobre 1998, n. 447.
2. Le autorizzazioni di cui agli articoli 9 e 11 della presente legge sono contenute nella concessione edilizia laddove prevista.

#### Art. 26

##### **Contributi regionali**

1. La Regione per agevolare l'attuazione dei Piani di risanamento di cui all'art. 10, può concedere un contributo ai gestori degli impianti nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela della salute, dell'ambiente o occupazionali e con esclusivo riferimento alle emittenti locali.
2. L'approvazione da parte del Comune del Piano costituisce presupposto necessario per l'ammissione al contributo.
3. La Regione determina i criteri per la valutazione dei progetti, per la definizione delle spese ammissibili, per la concessione e la erogazione dei contributi, nonché le modalità di revoca.
4. Al regime di aiuto previsto dal presente articolo si applica il regime di aiuti di mini-

ma entità, così come disciplinato dalla normativa comunitaria vigente.

#### Art. 27

##### **Abrogazione**

1. Tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge, in particolare la LR 20/1991 così come modificata dalla LR 3/2000, sono abrogate.

#### Art. 28

##### **Norma finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 26 si fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che viene dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 - Ordinamento contabile della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 13 Dicembre 2004

**PACE**

---

LEGGE REGIONALE 13.12.2004, n. 46:

**Interventi a sostegno degli stranieri immigrati.**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

CAPO I  
PRINCIPI GENERALI

**Art. 1**  
**Finalità**

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze a norma dell'art. 117, comma quarto, della Costituzione, in armonia con la normativa dell'Unione europea, con le leggi dello Stato vigenti in materia, nonché con le Convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, in particolare la Convenzione europea sui diritti e le libertà fondamentali, il Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici e quello sui diritti economici sociali e culturali, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo:
  - a) riconosce e tutela i diritti e le libertà fondamentali degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, comunque presenti sul territorio abruzzese;
  - b) promuove e sostiene interventi volti:
    - 1) ad assicurare agli stranieri immigrati presenti sul territorio abruzzese, nel rispetto della normativa vigente, condizioni di uguaglianza con i cittadini italiani nel godimento dei diritti civili;
    - 2) a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscano il loro pieno inserimento nel territorio abruzzese;
  - c) attua direttamente politiche e interventi volti ad assicurare agli stranieri immigrati e alle loro famiglie:
    - 1) l'effettivo e paritario godimento dei diritti civili;
    - 2) il diritto al lavoro dipendente e autonomo, il diritto allo studio, alla formazione professionale, all'abitazione, alle prestazioni sociali e sanitarie;
    - 3) il superamento di difficoltà sociali, culturali ed economiche anche attraverso forme di sostegno dell'associazionismo;

- 4) il mantenimento dei legami con la terra d'origine, valorizzandone il patrimonio linguistico, culturale e religioso;
- 5) la conoscenza degli usi e costumi locali, nonché della legislazione europea, nazionale e regionale, ai fini di un equilibrato e armonioso inserimento degli stranieri immigrati nella società locale, nel rispetto reciproco dell'identità culturale e religiosa di ciascuno e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti europei, nazionali, regionali e locali;
  - d) promuove, sostiene e realizza:
    - 1) studi e ricerche sul fenomeno migratorio;
    - 2) programmi di educazione interculturale che rispondano ai bisogni di informazione e conoscenza tra cittadini italiani e stranieri e fra stranieri di differenti provenienze nazionali ed etniche, per una migliore convivenza fra tutti.
2. Ai fini indicati, la Regione stabilisce il programma triennale e il piano annuale di interventi e di attività di cui ai successivi artt. 4 e 5.
3. Le leggi regionali di settore concorrono all'attuazione delle finalità di cui alla presente legge.

**Art. 2**

**Destinatari degli interventi**

1. Destinatari della presente legge sono i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, gli apolidi, i rifugiati e le rispettive famiglie, nonché, nei limiti della normativa specifica, i richiedenti asilo, tutti qui indicati come stranieri immigrati.
2. Gli stranieri immigrati sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge a condizione che siano residenti, domiciliati o altrimenti presenti, nel rispetto della norma-

tiva vigente, sul territorio della Regione, nelle ipotesi sia di immigrazione definitiva che di permanenza limitata e finalizzata.

#### Art. 3

##### **Difensore civico**

1. I soggetti destinatari della presente legge secondo l'art. 2, commi 1 e 2, hanno diritto di avvalersi dell'attività dei difensori civici.

#### CAPO II

##### **PROGRAMMA TRIENNALE, PIANI ANNUALI DEGLI INTERVENTI E SITUAZIONI DI EMERGENZA**

#### Art. 4

##### **Programma triennale regionale degli interventi**

1. La Giunta regionale, previo parere della Consulta di cui al successivo art. 20, presenta, entro il 30 novembre di ogni triennio, al Consiglio regionale, che lo approva entro il 31 gennaio dell'anno successivo, il Programma triennale degli interventi e delle attività.
2. Nel Programma regionale sono indicati:
  - a) gli obiettivi generali e le priorità settoriali di intervento di cui ai Capi III e IV;
  - b) le condizioni e le modalità per la concessione dei contributi e l'attuazione degli interventi, nonché l'ammontare dei fondi da destinare agli interventi previsti dalla presente legge;
  - c) le quote da destinare agli eventuali interventi sperimentali e pilota e alla partecipazione a progetti interregionali, nazionali, europei e internazionali, bilaterali e multilaterali.
3. Per la realizzazione di iniziative che comportino svolgimento di attività all'estero, la Regione promuove l'intesa con il Governo ai sensi della normativa vigente.

#### Art. 5

##### **Piano annuale regionale degli interventi**

1. La Giunta regionale, entro il mese di febbraio di ogni anno, e, comunque, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio regionale, previo parere della Consulta di cui al successivo art. 20, approva il piano annuale degli interventi da finanziare, che siano ricompresi nel Programma triennale regionale approvato dal Consiglio regionale.

#### Art. 6

##### **Misure straordinarie di accoglienza in occasione di eventi eccezionali**

1. Qualora si verificano flussi migratori di eccezionale intensità in occasione di disastri naturali, conflitti interni o internazionali, o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, la Giunta regionale può, per esigenze umanitarie, predisporre un piano straordinario di interventi, anche in deroga alla programmazione ordinaria di cui alla presente legge. Tale piano è finalizzato alla prima accoglienza di stranieri immigrati cui sia riconosciuto il diritto a un trattamento temporaneo di accoglienza, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in cui siano indicate le risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo Nazionale Politiche Migratorie di cui all'art. 45 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni.

#### CAPO III

##### **FUNZIONI, ATTIVITÀ E INTERVENTI DELLA REGIONE**

#### Art. 7

##### **Tutela culturale, interculturalità e integrazione**

1. La Regione riconosce e favorisce l'integrazione degli stranieri immigrati nel

pieno rispetto della loro identità culturale, sociale e religiosa.

2. A tal fine promuove e sostiene, in collaborazione con gli Enti di Ambito Sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge 8.11.2000, n. 328 e le Province, con le Istituzioni scolastiche e universitarie e con le Associazioni di stranieri immigrati iscritte al registro regionale:
  - a) corsi di lingua e di cultura italiana finalizzati anche all'inserimento degli stranieri immigrati nelle scuole dell'obbligo;
  - b) corsi integrativi di lingua e cultura di origine degli stranieri immigrati, utilizzando ove possibile insegnanti di lingua madre;
  - c) iniziative e progetti di educazione interculturale nelle scuole, nelle università, nei centri culturali, destinati a stranieri immigrati e a cittadini europei;
  - d) corsi di formazione in materia di diritti della persona umana e di non discriminazione, nonché corsi di educazione interculturale rivolti agli insegnanti e agli operatori degli Enti locali e di altre istituzioni e associazioni pubbliche e private, che si trovano più spesso a contatto con gli stranieri immigrati;
  - e) iniziative sociali, culturali, sportive e ricreative volte a promuovere la conoscenza e il rispetto delle diverse culture al fine di favorire reciproca comprensione e pacifica convivenza e prevenire fenomeni di intolleranza, discriminazione e xenofobia, con particolare attenzione alla conoscenza interculturale nei rapporti fra minori;
  - f) corsi di aggiornamento rivolti agli stranieri immigrati sulla normativa regionale, nazionale, europea e internazionale in materia di immigrazione, nonché sui diritti loro spettanti ai suddetti livelli normativi.

#### Art. 8

##### **Formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale**

1. Gli interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, previsti dalle leggi regionali vigenti in materia, sono estesi agli stranieri immigrati.
2. La Regione programma, nell'ambito della formazione professionale, specifici interventi diretti a facilitare l'inserimento nel mercato del lavoro degli stranieri immigrati, con particolare attenzione alle donne e ai minori in età lavorativa in cerca di prima occupazione.

#### Art. 9

##### **Assistenza sanitaria**

1. La Regione assicura agli stranieri immigrati di cui all'art. 2, comma 2 la fruizione delle prestazioni sanitarie presso i presidi del servizio sanitario nazionale nei limiti e con le modalità previste per i cittadini residenti sul territorio abruzzese e conformemente alla normativa nazionale concernente i cittadini italiani.
2. La tutela e il sostegno sanitario vengono ulteriormente garantiti attraverso l'inserimento degli stessi nelle campagne di prevenzione collettiva e di indagini epidemiologiche promosse dalle varie strutture sanitarie locali, ivi comprese anche le campagne di educazione sanitaria e di prevenzione.
3. La Regione emana direttive alle Aziende sanitarie e ospedaliere perché queste:
  - a) stabiliscano e provvedano a comunicare con relazione annuale alla Regione le modalità e i percorsi per l'accesso alle prestazioni;
  - b) assumano tutte le iniziative che consentano la trasparenza e la fruibilità degli accessi, come previste dalla carta dei servizi.

4. La Regione promuove attività formative specifiche per gli operatori socio-sanitari, allo scopo di migliorare la capacità di lettura, interpretazione e comprensione delle differenze culturali che investono i concetti di salute, malattie e cura.

#### Art. 10

##### **Protezione sociale**

1. I destinatari della presente legge, vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, possono beneficiare di uno speciale programma di assistenza e di integrazione sociale, con particolare attenzione per le donne e per i minori.
2. Nel programma triennale regionale si prevedono interventi di accoglienza, di rieducazione e di inserimento socio-lavorativo per le persone vittime di abusi, con particolare attenzione per le donne e per i minori.

#### Art. 11

##### **Interventi specifici per studenti universitari**

1. La Regione concorre alla istituzione di borse di studio per stranieri immigrati iscritti a corsi di laurea e a corsi post lauream nelle Università della Regione. Il relativo fondo è corrisposto ai singoli ERSU della Regione.
2. La Regione promuove e sostiene anche finanziariamente la stipulazione di accordi di cooperazione fra Università della Regione e Università di Paesi non appartenenti all'Unione europea anche al fine di facilitare il rientro e il reinserimento nei Paesi di origine degli stranieri immigrati laureati nelle Università abruzzesi.

#### Art. 12

##### **Conferenza sull'Immigrazione**

1. La Giunta regionale, con cadenza almeno biennale, indice la Conferenza regionale sull'immigrazione, quale momento di partecipazione, di confronto propositivo con le Istituzioni e gli Organismi operanti nel set-

tore, secondo le modalità di volta in volta da essa determinate.

#### CAPO IV

##### **FUNZIONI, INTERVENTI E ATTIVITÀ DEGLI ENTI LOCALI**

#### Art. 13

##### **Partecipazione degli Enti di Ambito Sociale e delle Province alla programmazione regionale**

1. Gli Enti di Ambito Sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge 328/2000 e le Province possono partecipare alla formazione del programma triennale regionale mediante proposte di attività e di interventi e/o studi, ricerche e indagini effettuati in materia di immigrazione, da produrre alla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni triennio.

#### Art. 14

##### **Servizi socio-assistenziali**

1. Gli Enti di Ambito Sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge 328/2000 sono tenuti ad assicurare agli stranieri immigrati e ai loro familiari di cui all'art. 2, comma 2 la fruizione, a condizioni di parità con i cittadini italiani, delle prestazioni socio-assistenziali e dei servizi sociali da loro erogati.
2. Nell'ambito dei servizi sociali, gli Enti di Ambito Sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge 328/2000 possono proporre alla Regione la realizzazione di corsi di formazione per i propri dipendenti da ricomprendere nel programma triennale di cui all'art. 4.
3. La Regione, nel ripartire i fondi destinati alle attività socio-assistenziali da assegnare agli Enti di Ambito Sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge 328/2000, tiene conto dell'entità e della concentrazione degli stranieri immigrati

presenti nei Comuni della Regione ed emana le relative direttive.

#### Art. 15

##### **Diritto all'abitazione**

1. Sono estesi agli stranieri immigrati di cui all'art. 2, comma 2 i benefici previsti dalle leggi in materia di edilizia agevolata convenzionata, per l'acquisto o il recupero della prima casa, nonché per la partecipazione ai bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata, emanati in attuazione della normativa vigente.
2. Possono accedere ai benefici di cui al comma 1, anche gli stranieri immigrati che abbiano la propria famiglia nel Paese d'origine, purché usufruiscano degli assegni familiari e delle detrazioni fiscali.
3. Gli Enti di Ambito Sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge 328/2000 promuovono e sostengono ogni altra iniziativa tendente ad accrescere la disponibilità degli alloggi idonei per far fronte a situazioni di emergenza abitativa degli stranieri immigrati.
4. La Regione Abruzzo, secondo modalità e criteri che sono stabilite dalla Giunta regionale, istituisce un fondo di garanzia a favore dei proprietari disponibili a locare appartamenti a stranieri immigrati.

#### Art. 16

##### **Centri di accoglienza e di servizi**

1. Gli Enti di Ambito Sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge 328/2000, con il concorso della Regione, promuovono e istituiscono:
  - a) centri di prima accoglienza per assistere, per periodi limitati di tempo, gli stranieri immigrati, comunque presenti sul territorio di loro competenza, che si trovino in situazione di bisogno o di disagio;

- b) centri di seconda accoglienza per soddisfare il bisogno di alloggio dei lavoratori stranieri immigrati e delle loro famiglie per periodi limitati di tempo;
- c) centri servizi per l'offerta di informazioni e consulenza agli stranieri immigrati comunque presenti sul territorio abruzzese, ai fini del pieno godimento dei diritti fondamentali spettanti a ciascuno e l'adempimento dei doveri previsti dalla legislazione vigente, nonché al fine di facilitare agli stranieri immigrati l'accesso ai servizi territoriali socio-assistenziali e sanitari e l'inserimento lavorativo e scolastico;
- d) centri di aggregazione per stranieri immigrati, che permettano occasioni di incontro fra loro e con i cittadini italiani in ambienti adeguati, con particolare attenzione a centri di aggregazione per minori.

2. Per la gestione dei centri di accoglienza, di servizi e di aggregazione, gli Enti di Ambito Sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge 328/2000, possono convenzionarsi anche con le Associazioni iscritte al registro di cui al successivo art. 23, nonché con le ONLUS che svolgono e promuovono attività di tutela e assistenza nei confronti degli stranieri immigrati.
3. Le Province promuovono e istituiscono Centri polivalenti provinciali, autogestiti dalle Associazioni degli stranieri immigrati iscritti al registro di cui all'art. 23, al fine di assicurare l'integrazione sociale, l'avviamento al lavoro degli stranieri immigrati nel rispetto della legislazione vigente e al fine di agevolare il rientro nel Paese di provenienza degli stranieri immigrati comunque presenti sul territorio abruzzese.

#### Art. 17

##### **Assistenza scolastica**

1. Gli Enti di Ambito Sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge 328/2000, in concorso con la Regione, promuovono e sostengono iniziative per:

- a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che impediscano il concreto accesso dei minori stranieri immigrati ai servizi educativi per la prima infanzia, alla scuola materna, alla scuola dell'obbligo;
- b) facilitare l'accesso all'istruzione secondaria superiore degli stranieri immigrati meritevoli e in difficili condizioni economiche, mediante la concessione di borse di studio riservate.

#### Art. 18

##### **Mediatori culturali**

1. Per la realizzazione di quanto previsto dalla presente legge, gli Enti di Ambito Sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge 328/2000 e le Province, possono avvalersi di stranieri immigrati esperti e qualificati.

#### Art. 19

##### **Presentazione dei progetti**

1. Gli Enti di Ambito Sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge 328/2000, e le Province, in relazione al Piano annuale regionale degli interventi di cui all'art. 5, presentano entro il 31 marzo di ogni anno, e, comunque, entro la data di scadenza fissata dal piano annuale di interventi, per il finanziamento, i propri progetti e quelli proposti dalle Associazioni degli stranieri immigrati.

#### CAPO V

##### **STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE**

#### Art. 20

##### **Consulta regionale dell'immigrazione Organi e composizione**

1. E' istituita a Pescara, presso la Giunta regionale, la Consulta regionale dell'immigrazione (CRI).
2. La Consulta è composta da:
  - a) l'Assessore regionale competente per materia o persona da lui designata, che la presiede;
  - b) n. 3 Consiglieri regionali, di cui uno di minoranza, designati dal Consiglio regionale;
  - c) n. 8 rappresentanti dei Comuni, designati dalla sezione regionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), sentita l'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCCEM);
  - d) n. 1 rappresentante per ciascuna Provincia;
  - e) n. 4 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello nazionale, designati dalle Organizzazioni stesse a livello regionale;
  - f) n. 4 rappresentanti designati dalle organizzazioni regionali dei datori di lavoro;
  - g) n. 1 rappresentante dell'INPS, designato dalla sede regionale;
  - h) n. 1 rappresentante delle Aziende USL, designato dall'Assessore alla Sanità;
  - i) n. 3 esperti sui problemi degli studenti immigrati, due in rappresentanza della Conferenza regionale dei Rettori delle Università degli Studi e degli ERSU e uno designato dalla Direzione regionale scolastica;
  - j) n. 1 rappresentante per ogni Prefettura presente sul territorio regionale;
  - k) n. 10 rappresentanti designati dalle associazioni di stranieri immigrati iscritte al registro regionale di cui all'art. 23;

- l) n. 4 rappresentanti designanti dai Centri di servizi e di prima e seconda accoglienza istituiti sul territorio regionale;
- m) n. 4 rappresentanti dei Centri per i Servizi del volontariato, uno per ogni provincia, designati dai centri stessi;
- n) n. 1 rappresentante della Commissione regionale per la realizzazione della parità e delle pari opportunità fra uomo e donna designato dalla Commissione stessa;
- o) alle sedute della Consulta partecipano altresì, con diritto di voto, un funzionario del Servizio regionale competente in materia di immigrazione, un funzionario designato dall'Assessore alla Promozione sociale, un rappresentante dell'Agenzia regionale per l'impiego, nonché, senza diritto di voto e ciascuno secondo la competenza *ratione materiae* determinata rispetto all'ordine del giorno della riunione, i Dirigenti regionali rispettivamente designati dagli Assessori regionali alla Sanità, al Lavoro e alla Formazione professionale, alla Politica per la Casa, al Diritto allo Studio.
3. La Giunta regionale stabilisce le modalità di nomina dei rappresentanti della Consulta di cui al precedente comma 2, lettere k), l) e m).
4. La Consulta regionale dell'immigrazione elegge il vice Presidente fra i rappresentanti di cui al precedente comma 2, lettere k), l), e n), secondo una turnazione da determinarsi con Regolamento.
5. La Consulta regionale per gli stranieri immigrati è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale all'inizio della legislatura, entro novanta giorni dall'insediamento della Giunta, e dura in carica fino alla scadenza della legislatura regionale.
6. Il Presidente della Giunta regionale richiede agli Enti e alle Associazioni di cui al comma 2, dandone anche pubblicità sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, di fornire, entro trenta giorni, le designazioni delle rappresentanze. Trascorso tale termine, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla nomina dei componenti la Consulta sulla base delle designazioni pervenute, fatte salve le successive integrazioni, e ne convoca la prima riunione.
7. I componenti della Consulta che si dimettono o decadono sono sostituiti con le stesse modalità di cui ai commi precedenti.

#### Art. 21

#### **Funzionamento della Consulta dell'immigrazione**

1. Il Presidente convoca la Consulta in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno; in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del Comitato esecutivo.
2. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Consulta, senza diritto di voto, rappresentanti di istituzioni e organismi interessati agli argomenti posti in esame.
3. La Consulta elegge nel proprio seno il Comitato Esecutivo, composto dal Presidente e dal vice Presidente nonché da cinque membri eletti nel rispetto di una rappresentanza dei componenti di cui all'art. 20, comma 2, lettere e), f), j), k), e m):
- a) il Comitato Esecutivo è convocato e presieduto dal Presidente della Consulta che stabilisce anche l'ordine del giorno delle sedute;
- b) la durata del Comitato esecutivo coincide con quella della Consulta.
4. La Consulta, per gli aspetti non previsti dalla presente legge, adotta, entro novanta giorni dal suo insediamento, un regolamento interno.

5. Le funzioni di segreteria della Consulta e del Comitato sono assicurate dal Servizio regionale competente in materia di immigrazione.
6. La partecipazione ai lavori della Consulta e del Comitato esecutivo è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate, da calcolarsi secondo modalità e criteri stabiliti per i Dirigenti della Regione Abruzzo.

#### Art. 22

#### **Compiti della Consulta regionale dell'immigrazione e del suo Comitato esecutivo**

1. La Consulta regionale dell'immigrazione esprime pareri in ordine:
  - a) alle iniziative e agli interventi regionali in materia di immigrazione, nell'ambito dei piani e dei programmi in materia socio-sanitaria, orientamento e formazione professionale, diritto allo studio, educazione permanente, edilizia residenziale pubblica;
  - b) al programma triennale regionale degli interventi di cui all'art. 4;
  - c) al piano annuale regionale degli interventi di cui all'art. 5;
  - d) a ogni altro argomento sottoposte dai competenti organi della Regione.
2. La Consulta regionale dell'immigrazione, di concerto con gli Enti di Ambito sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge 328/2000 e le province, interessati, formula proposte riguardanti:
  - a) gli studi, le ricerche e le indagini sul fenomeno migratorio;
  - b) gli incontri e le iniziative concernenti il fenomeno migratorio anche in collaborazione con analoghe consulte di altre Regioni, con il Governo, con gli Organismi dell'Unione europea, con gli Enti di Ambito sociale determinati dalla Re-

- gione Abruzzo ai sensi della legge 328/2000 e le province, con le associazioni;
- c) la partecipazione a eventi nazionali o internazionali organizzati in materia di immigrazione da istituzioni pubbliche o private, nazionali, europee o internazionali;
- d) l'adeguamento di leggi e provvedimenti regionali in materia di immigrazione;
- e) le iniziative e i provvedimenti della Regione e degli Enti di Ambito sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge 328/2000 e le province, volti a garantire i diritti degli stranieri immigrati in campo sociale, culturale, scolastico, sanitario, abitativo, economico e religioso;
- f) la Conferenza sull'immigrazione di cui all'art. 12.

#### 3. Il Comitato Esecutivo:

- a) delibera la richiesta di convocazione straordinaria delle riunioni della Consulta, predispone l'ordine del giorno e gli atti da portare all'approvazione della Consulta;
- b) esprime pareri in via d'urgenza sulle materie di cui al comma 1;
- c) cura i rapporti con gli Enti di Ambito sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge 328/2000 e le province, e con le Istituzioni e Associazioni interessate ai problemi dell'immigrazione;
- d) collabora con il Presidente della Consulta per l'applicazione e la realizzazione dei programmi e delle iniziative previste dalla presente legge.

#### Art. 23

#### **Registro regionale delle Associazioni degli stranieri immigrati**

1. La Regione riconosce e sostiene le funzioni di servizio sociale, culturale e assistenziale

svolte dalle Associazioni degli stranieri immigrati e loro Federazioni, Enti, Istituzioni e Associazioni che operano nella Regione con proprie sedi e strutture e con carattere di continuità.

2. A tal fine è istituito presso il competente Servizio regionale per l'immigrazione della Giunta regionale il Registro regionale delle Associazioni degli stranieri immigrati e delle rispettive Federazioni.
3. A tale Registro sono iscritte:
  - a) le Associazioni Nazionali aventi sede anche in Abruzzo;
  - b) le Associazioni che operano in Abruzzo;
  - c) gli Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale riconosciuti ai sensi della Legge 152/2001.
4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delibera l'istituzione del registro regionale delle Associazioni di stranieri immigrati, determinandone criteri e modalità per l'iscrizione.
5. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è condizione per l'indicazione dei rappresentanti di cui all'art. 20, comma 2, lettera k) e per la concessione alle Associazioni di contributi regionali a sostegno delle attività associative.

## CAPO VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

### Art. 24

#### Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, comprese le spese relative al funzionamento della Consulta di cui agli artt. 20, 21 e 22, si fa fronte con lo stanziamento iscritto annualmente dalla legge di bilancio sul Cap. 21626 nell'ambito della UPB 13.01.010.

### Art. 25

#### Disposizioni finali e transitorie

1. In sede di prima applicazione, i progetti, di cui all'art. 19, sono presentati entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il programma triennale di cui all'art. 4 è presentato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione del piano annuale di cui all'art. 5 ed approvato dal Consiglio entro i successivi trenta.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale provvede alla costituzione e convocazione della Consulta, previa designazione dei componenti di cui al comma 2 dell'art. 20.
3. Le associazioni di stranieri immigrati, già iscritte all'albo regionale di cui all'articolo della L.R. 28.4.1995, n. 79, vengono di diritto iscritte al registro di cui all'art. 23 della presente legge.

### Art. 26

#### Abrogazioni

1. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate, per quanto concerne gli stranieri immigrati, le disposizioni della L.R. 79/1995.

### Art. 27

#### Interpretazione autentica

1. L'assegnazione del contributo di cui all'art. 1, comma 17 della L.R. 20/2003 è da intendersi quale erogazione della quota annuale di partecipazione della Regione Abruzzo al Consorzio Ente Porto di Giulianova.

### Art. 28

#### Modifiche alle LL.RR. 7/2003 e 15/2004

1. Il contributo di cui alla L.R. 7/2003, elenco sub A) e successive modifiche "Consorzio Socart" è abrogato.
2. Il contributo di cui all'allegato 5 L.R. 15//2004 "Ristrutturazione e completamento

del campo sportivo – Pineto (TE)” è ridotto di € 50.000,00.

3. Le parole “Giro ciclistico internazionale” di cui all'allegato 4 L.R. 15/2004 sono sostituite dalle parole “Supercoppa Lega Pallavolo A”.

Art. 29

### **Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “*Bollettino Ufficiale della Regione*”.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 13 Dicembre 2004

**PACE**

LEGGE REGIONALE 13.12.2004, n. 47:

### **Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo.**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

#### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

#### **Finalità**

La Regione Abruzzo assegna valenza fondamentale alla conservazione ed al rafforzamento dei legami tra la Comunità Abruzzese residente e gli Abruzzesi nel mondo, compresi i familiari conviventi, nonché i loro discendenti, ed indirizza la sua azione alle seguenti finalità, nel rispetto della normativa statale e comunitaria:

- mantenere e rafforzare l’identità culturale d’origine;
- favorire l’integrazione con le Comunità ospitanti;
- promuovere la partecipazione attiva delle donne emigrate nell’Associazione;
- sviluppare iniziative di solidarietà nei confronti degli emigrati indigenti e delle loro famiglie e tutelare i diritti degli Abruzzesi emigrati, delle loro famiglie e dei discendenti presso le competenti sedi istituzionali;
- convertire la “risorsa – Emigrazione” in canale privilegiato per il rafforzamento dell’immagine e della presenza del Sistema – Abruzzo sul piano culturale e nei mercati, valorizzando, a tal fine, il ruolo degli Organismi Associativi degli Abruzzesi nel mondo.

Art. 2

#### **Destinatari degli interventi**

Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge:

- a) i cittadini di origine abruzzese per nascita o residenza all’atto dell’espatrio da almeno due anni, i familiari conviventi, nonché i loro discendenti che si trovino stabilmente all’estero o che rientrano definitivamente nella Regione dopo un periodo di permanenza all’estero non inferiore a cinque anni consecutivi;

- b) le Associazioni degli Abruzzesi nel mondo di cui al successivo art. 14;
- c) le Associazioni nazionali e regionali operanti in Abruzzo da almeno cinque anni e che per statuto svolgano attività in favore delle Comunità nel mondo;
- d) le Associazioni degli Abruzzesi in Italia fuori Regione.

I cittadini abruzzesi per nascita e residenza appartenenti ad Organismi internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari e le rispettive famiglie, non sono ammessi ai benefici di cui al 1° comma.

## TITOLO II – ORGANISMI

### Art. 3

#### **Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo (CRAM)**

Al fine di coordinare una politica complessiva per gli abruzzesi nel mondo, la Giunta regionale si avvale del Consiglio regionale degli Abruzzesi nel Mondo (CRAM) al quale sono attribuiti i compiti di cui al successivo art. 9.

Il CRAM è costituito con atto amministrativo del Dirigente del Servizio, entro 90 gg. dall'insediamento dell'organo esecutivo regionale e dura in carica per la durata della legislatura regionale.

Gli Enti, Associazioni, Organismi di cui al successivo art. 14 designano i componenti di rispettiva competenza entro 30 gg. dall'acquisizione della richiesta.

Trascorso tale termine il CRAM può essere convocato sulla base delle designazioni pervenute, ove si siano raggiunti almeno i 3/5 delle designazioni, fatte comunque salve le successive integrazioni.

### Art. 4

#### **Componenti del CRAM**

Il CRAM è composto da:

- a) il componente la Giunta preposto all'Emigrazione;
- b) n. 3 Consiglieri regionali, nominati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza della minoranza, con voto limitato a uno;
- c) n. 30 emigrati abruzzesi residenti stabilmente all'estero, designati dalle Associazioni di ciascun Paese, iscritte all'Albo regionale delle Associazioni di cui al successivo art. 14, d'intesa fra loro;
- d) n. 7 rappresentanti delle Associazioni a carattere nazionale che abbiano una sede permanente nella Regione e che operano in Italia e all'estero a favore degli emigrati e delle loro famiglie;
- e) n. 4 rappresentanti dei Patronati a carattere nazionale aventi sede nella Regione;
- f) n. 1 rappresentante dei comuni abruzzesi indicato dalla sezione regionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);
- g) n. 1 rappresentante delle province abruzzesi indicato dall'Unione Province Abruzzesi (U.P.A.);
- h) n. 1 rappresentante delle comunità montane abruzzesi indicato dalla Delegazione Regionale dell'Unione Comuni ed Enti Montani (UNCHEM);
- i) n. 1 rappresentante delle Associazioni di emigrati in Italia fuori Regione nominato d'intesa tra di loro o dal coordinamento delle stesse;
- l) n. 4 rappresentanti dei sindacati abruzzesi.

I rappresentanti di cui al punto c) sono così distribuiti:

- n. 3 per ciascuno dei seguenti Paesi di emigrazione: Canada, USA, Venezuela, Argentina, Brasile, Australia, Svizzera, nominati dalle Federazioni e Confederazioni ove costituite; in mancanza, dal complesso delle Associazioni;
- n. 2 per l'Africa;
- n. 1 per ciascuno dei seguenti Paesi: Cile, Uruguay, Germania, Belgio, Lussemburgo, Francia, Inghilterra, nominati dalle Federazioni e Confederazioni ove costituite; in mancanza, dal complesso delle Associazioni.

Le Federazioni e Confederazioni devono far partecipare alla designazione anche le Associazioni non facenti parte delle stesse purché iscritte all'Albo regionale. Tale partecipazione deve risultare agli atti.

Gli organismi associativi operanti negli Stati che hanno diritto a tre rappresentanti, devono designarne almeno uno di età inferiore a 40 anni.

Non sono ammesse surroghe.

Le funzioni di Segretario del CRAM sono svolte da un dipendente dell'Ufficio Emigrazione, o del Servizio di cui è parte, appartenente almeno alla qualifica "D".

Art. 5

### **Sedute del CRAM**

Il CRAM si riunisce di norma, in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno.

Il CRAM è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, se preannunciata con l'avviso di convocazione, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti.

Il CRAM si riunisce in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente oppure il Comitato

esecutivo lo ritengano necessario, o la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

Entro 15 gg. dalla data della ricezione della richiesta il Presidente convoca il CRAM.

Le sedute del CRAM sono pubbliche.

Art. 6

### **Convocazioni**

Le convocazioni del CRAM sono fatte dal Presidente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o telegramma per i residenti all'estero, almeno 30 gg. prima di quello fissato per la riunione.

Tale convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare iscritti dal Presidente all'ordine del giorno.

In casi di urgenza la convocazione può essere effettuata per via telegrafica, almeno 10 gg. prima della riunione.

Art. 7

### **Deliberazioni e verbali**

Le deliberazioni del CRAM vengono adottate a maggioranza dei Consiglieri presenti aventi diritto al voto.

Per ciascuna seduta viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Segretario, che è sottoposto all'approvazione del CRAM nella riunione successiva.

Art. 8

### **Decadenza**

I Componenti del CRAM decadono dalle loro funzioni con il termine del mandato o con la revoca dello stesso o con il venir meno del titolo che ne ha permesso la nomina; le funzioni di componente cessano, inoltre, per dimissioni o decesso.

I Componenti del CRAM che non intervengono a due sedute consecutive senza giustifica-

to motivo sono dichiarati decaduti automaticamente.

Nei casi previsti dai commi precedenti si procede alla sostituzione con le stesse modalità di nomina.

#### Art. 9

##### **Compiti del CRAM**

Il Consiglio regionale degli Abruzzesi nel mondo ha i seguenti compiti:

- a) formula proposte per la redazione del programma annuale delle attività, degli interventi previsti dalla presente legge e per la ripartizione annuale della spesa;
- b) studia, anche proponendo apposite ricerche, il fenomeno migratorio della Regione, la dinamica sulla sua incisività sull'economia, sullo sviluppo della Regione e sulle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati e delle loro famiglie;
- c) fornisce notizie e propone iniziative per informare le collettività abruzzesi all'estero sui problemi e sugli aspetti della vita regionale, promovendo opportuni collegamenti con il Ministero degli Affari Esteri, per quanto attiene alle attività di sua competenza, nonché con gli uffici, le organizzazioni e gli enti operanti nel settore;
- d) concorre alla diffusione, attraverso i veicoli di comunicazione, di notizie sulla vita, sull'attività e sulla legislazione regionale ai corregionali emigrati all'estero;
- e) segnala al Consiglio regionale l'opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, provvedimenti e iniziative di competenza statale, tendenti a tutelare i diritti degli emigrati e delle loro famiglie;

- f) propone la convocazione di conferenze sui problemi generali dell'emigrazione, anche in collegamento con le altre Regioni e, tramite le Associazioni e le Organizzazioni degli emigrati, con le comunità localizzate di emigrati residenti all'estero;
- g) propone iniziative e provvedimenti tendenti ad assicurare l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici da parte dei cittadini emigrati;
- h) propone attività promozionali all'estero in collaborazione con le Associazioni di emigrati;
- i) si pronuncia sull'aggiornamento dell'Albo regionale delle Associazioni e delle Federazioni di emigrati abruzzesi all'estero sulla base dei requisiti previsti dall'art. 14 della presente legge;
- l) propone interventi di carattere culturale, formativo, economico ed assistenziale in favore degli emigrati e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'utilizzo di risorse comunitarie.

Il CRAM viene annualmente informato sull'utilizzo delle risorse impegnate nell'anno precedente nel quadro delle indicazioni programmatiche approvate.

#### Art. 10

##### **Presidente e Vice Presidente**

Il CRAM è presieduto dal componente la Giunta preposto all'Emigrazione o suo delegato.

Il CRAM elegge nel proprio seno un Vice Presidente che sostituisce il Presidente o il suo delegato nei casi di assenza o di impedimento.

Il Vice Presidente è eletto con voto limitato a uno tra i componenti previsti al punto c) del precedente art. 4.

E' dichiarato eletto il componente che abbia ricevuto il maggior numero dei voti validi.

#### Art. 11

##### **Comitato esecutivo**

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente del CRAM e dai seguenti membri eletti dal CRAM:

- 6 in rappresentanza dei soggetti indicati al punto c) - (1 per l'area Europea, 1 per l'area Nord America, 2 per l'area Sud America, 1 per l'area Australiana, 1 per l'area Africana) di cui al precedente art. 4;
- 2 in rappresentanza delle Associazioni di cui al punto d), del precedente art.4;
- 1 in rappresentanza degli Istituti di Patronato.

La durata in carica del Comitato coincide con quella del CRAM.

Le sedute del Comitato sono convocate, con allegato ordine del giorno, dal Presidente del CRAM con almeno 10 gg. di preavviso, riducibili a 5 in caso di urgenza e regolarmente prima di ogni riunione del CRAM.

Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più 1 dei componenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti.

Il CRAM provvede alla sostituzione del Componente del Comitato che si assenta per due volte consecutive senza giustificato motivo.

Il Comitato può articolarsi in Commissioni di lavoro a cui possono essere chiamati a partecipare esperti senza diritto di voto.

#### Art. 12

##### **Compiti del Comitato**

Il Comitato ha i seguenti compiti:

- a) esegue le direttive del CRAM, puntualizzando e predisponendo concretamente le osservazioni, le proposte ed i pareri da fornire alla Giunta regionale;
- b) formula proposte da inserire all'ordine del giorno del CRAM;
- c) cura l'informazione dei Consiglieri e predispone la documentazione necessaria;
- d) si esprime sul calendario degli incontri da tenersi con le collettività degli emigrati, predisposto dal competente Ufficio della Giunta regionale, nonché sulla partecipazione a convegni, conferenze, incontri ed altre manifestazioni interessanti l'emigrazione e sulla composizione delle relative delegazioni del CRAM;
- e) esprime pareri d'urgenza richiesti al CRAM, al quale vanno successivamente sottoposti per ratifica;
- f) propone l'effettuazione di convegni, incontri, seminari, indagini ed altre iniziative interessanti il Settore;
- g) esprime parere sui progetti formativi, destinati al reinserimento nel lavoro degli emigrati e delle loro famiglie.

#### Art. 13

##### **Rimborsi e indennità**

Ai Componenti del CRAM, del Comitato ed agli eventuali invitati per la partecipazione alle sedute del CRAM o del Comitato, nonché alle riunioni delle Commissioni di cui al precedente art. 11, ultimo comma, compete il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione, previsti dalle leggi regionali per i dipendenti di grado più elevato, determinati con le medesime modalità e condizioni vigenti per gli stessi.

Ai componenti il CRAM residenti all'estero è consentito nell'ambito del territorio nazionale l'uso del mezzo proprio o noleggiato qualora

ricorrano le condizioni previste dalla normativa relativa al personale regionale.

Il rimborso delle spese di viaggio e il trattamento di missione competono, altresì, per la partecipazione in Italia e all'estero a convegni, conferenze, incontri di carattere internazionale, interregionale, nazionale e regionale, previa deliberazione di autorizzazione e impegno di spesa da parte della Giunta regionale su proposta del Comitato.

Ai fini dell'individuazione della Sede di provenienza agli effetti dei rimborsi e dell'indennità di cui al presente articolo si fa riferimento alla sede di lavoro per i residenti all'estero e al luogo di residenza per i residenti in Abruzzo.

Al fine di garantire il tempestivo rimborso delle spese sostenute dai componenti, si provvede al pagamento delle competenze loro spettanti tramite il Responsabile della spesa della Direzione Affari della Presidenza, a seguito di accreditamento dei relativi fondi sul cap. 11437 del Bilancio regionale.

### TITOLO III - ASSOCIAZIONISMO

#### Art. 14

##### **Albo delle Associazioni**

La Regione riconosce e sostiene le funzioni sociali, culturali ed assistenziali svolte dalle Associazioni, Federazioni e Confederazioni che operano all'estero ed in Italia fuori Regione con proprie Sedi e Strutture a qualsiasi titolo disponibili e con carattere di continuità a favore degli emigrati e delle loro famiglie.

A tal fine è istituito presso l'Ufficio Emigrazione della Giunta regionale l'Albo delle Associazioni degli emigrati e delle rispettive Federazioni e Confederazioni.

A tale Albo, suddiviso in due sezioni, sono iscritte:

##### Sezione I:

- Associazioni che operano all'estero con propria sede in favore degli Emigrati abruzzesi e delle loro famiglie.

##### Sezione II:

- Associazioni che operano in Italia fuori Regione in favore degli Emigrati abruzzesi e delle loro famiglie.

#### Art. 15

##### **Requisiti per l'iscrizione all'Albo**

Per l'iscrizione all'Albo, di cui al comma 2 del precedente art. 14, i soggetti in esso indicati devono inoltrare domanda alla Presidenza della Giunta regionale - Servizio Attività di promozione della Regione e collegamento con le Comunità Abruzzesi all'estero - Ufficio Emigrazione, L'Aquila - corredata dei seguenti documenti:

- a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello Statuto dal quale deve risultare, pena la non iscrizione, che i soggetti:
  - 1) svolgono attività a vantaggio della collettività abruzzese stabilita nel Paese estero o Regione italiana;
  - 2) non perseguono scopi di lucro e propaganda partitica;
  - 3) devono essere costituiti e gestiti secondo criteri democratici; le cariche devono essere elettive.

##### Inoltre lo Statuto:

- b) attestato rilasciato dal Consolato da cui risulti il riconoscimento dell'Associazione della Federazione o della Confederazione con sede all'Estero;

- c) dichiarazione del legale rappresentante attestante l'idoneità delle proprie strutture organizzative (Sedi) per lo svolgimento delle loro funzioni nei confronti degli emigrati con l'indicazione della consistenza numerica dei soci, la loro dislocazione geografica;
- d) relazione documentata dell'attività svolta, nel triennio precedente la domanda di iscrizione, a favore degli emigrati abruzzesi.

Le domande di iscrizione all'Albo, risultate idonee in istruttoria, per i soggetti residenti all'estero, sono sottoposte al preventivo parere del CRAM.

E' consentita l'iscrizione all'Albo regionale, previsto dall'art. 14, alle Federazioni e Confederazioni delle Associazioni di emigrati abruzzesi con sede all'estero anche senza il possesso dell'anzianità triennale della costituzione, purché le Associazioni aderenti alle stesse risultino iscritte all'Albo regionale o abbiano i requisiti per tale iscrizione.

Possono essere iscritte all'Albo regionale le Associazioni che hanno un numero di soci non inferiore a 50 membri, le Federazioni che hanno almeno 4 Associazioni aderenti e le Confederazioni a cui aderiscono almeno 2 Federazioni.

Per ciascuna area geografica all'estero, con non meno di 100.000 abitanti non può essere prevista più di 1 Associazione per ogni eventuale diversa tipologia (Associazione sportiva - Mutuo soccorso - Culturale - ecc.).

Il Servizio Attività di Promozione della Regione e Collegamento con le Comunità all'Estero - Ufficio Emigrazione, L'Aquila è tenuto ed autorizzato, in relazione alle risorse umane disponibili, a compiere visite nelle sedi delle Associazioni, Federazioni e Confederazioni in Italia ed all'estero, per la verifica della regolarità del funzionamento e della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione agli Albi.

Art. 16

### **Contributi ordinari**

Alle Associazioni, alle Federazioni e alle Confederazioni iscritte all'Albo regionale, ai sensi del precedente art. 15, la Regione concede contributi annuali destinati a sostenere le attività ordinarie delle organizzazioni medesime.

Le domande annuali per accedere ai suddetti contributi devono essere inviate alla Presidenza della Giunta regionale - Servizio Attività di promozione della Regione e collegamento con le Comunità Abruzzesi all'estero - Ufficio Emigrazione, L'Aquila - entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente - farà fede il timbro postale di partenza - e devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- 1) programma delle attività per le quali si richiede il contributo;
- 2) bilancio finanziario preventivo comprensivo di entrate e spesa, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Associazione e contenente gli estremi di approvazione da parte degli organi statutari;
- 3) attestazione del numero dei soci.

La mancanza di uno solo degli elementi di cui sopra comporta l'esclusione d'ufficio dell'istanza.

Il contributo di cui al punto precedente sarà erogato per il 60%, a titolo di anticipazione, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento e, comunque, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio.

Entro il 30 giugno di ogni anno, sarà erogato il rimanente 40% sulla base del consuntivo da inviare entro il 31 marzo, termine perentorio pena decadenza da ogni aspettativa al contributo e restituzione dell'anticipazione percepita, dell'anno successivo a quello di riferimento contenente:

- 1) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
- 2) rendiconto finanziario dell'attività svol-

ta, completo di entrate e spese, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Associazione e contenente gli estremi di approvazione da parte degli organi statutari.

Alle Associazioni inserite nella Sezione II dell'Albo regionale di cui all'art. 4, sono destinati il 30% dei fondi previsti per i contributi di cui al primo comma del presente articolo. Il 25% dell'importo determinato è gestito dalla Regione per attività diretta.

Il contributo di cui al primo comma non potrà essere superiore al disavanzo scaturente dal rendiconto finanziario presentato.

#### Art. 17

#### **Contributi straordinari**

Alle Associazioni, Federazioni e Confederazioni di cui al precedente art. 2 lettere b) e c), la Giunta regionale concede contributi straordinari per lo svolgimento di iniziative riconosciute di rilevante interesse e coerenti con il programma ed in relazione alle disponibilità individuate dal programma di cui all'art. 9, e, comunque, in misura non superiore all'80% della spesa ammessa a contributo.

Per detti progetti è consentita, per comprovate necessità, l'anticipazione fino all'80% del contributo concesso.

### TITOLO IV - INTERVENTI E PROVVIDENZE

#### Art. 18

#### **Interventi**

La Giunta regionale promuove interventi in favore degli abruzzesi emigrati all'estero e dei rispettivi familiari, aventi lo scopo di:

a) favorire nell'ambito del territorio regionale la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori emigrati e dei loro familiari attraverso idonee iniziative da assu-

mersi in concorso con i piani nazionali e comunitari e con le modalità previste dalle leggi regionali che disciplinano la materia;

- b) favorire il reinserimento degli emigrati di ritorno, mediante la concessione di contributi per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della casa con le modalità di cui al successivo art. 19;
- c) favorire l'inserimento produttivo dei lavoratori rimpatriati, richiedendo pareri e proposte al CRAM, che ha facoltà di proporre modifiche ed integrazioni alle leggi di settore in vigore;
- d) agevolare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei figli degli emigrati, secondo quanto previsto al successivo art. 21;
- e) favorire il riscatto ai soli fini assicurativi per il raggiungimento del diritto amministrativo alla pensione di invalidità, alla prosecuzione volontaria o alla pensione di vecchiaia, dei periodi di lavoro effettuato all'estero, non coperti da convenzione bilaterale con l'Italia in materia di sicurezza sociale. Il contributo pari al 90% dell'ammontare del costo del riscatto per il conseguimento del diritto alla pensione di invalidità e la prosecuzione volontaria e del 30% per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. I contributi non sono cumulabili tra loro e non ripetibili nel tempo;
- f) assumere, favorire e sviluppare iniziative di carattere culturale e promozionale in raccordo con le Associazioni, Federazioni e Confederazioni, per mantenere e rinsaldare il legame con la propria terra di origine, promovendo, nel contempo, l'immagine della Regione. A tale scopo la Giunta regionale d'intesa, ove è necessario con il Governo, può svolgere nei paesi di emigrazione iniziative di contatti e incontri con le Comunità abruzzesi ivi residenti per la diffusione del proprio patrimonio culturale e artistico,

nonché iniziative che si prefiggano scopi di studio, di informazione, di rafforzamento dell'identità culturale di origine. Tali iniziative sono assunte sia autonomamente che in concorso con le altre Regioni, Amministrazioni Pubbliche, Istituti di Cultura, Comites e Associazioni di emigrati. La Giunta regionale, al fine di consentire alle Associazioni di emigrati all'estero un adeguato svolgimento delle proprie attività a favore delle Comunità abruzzesi concede un contributo anche per la costruzione, l'acquisto della sede sociale e per l'arredamento di quest'ultima;

g) organizzare nel territorio regionale anche in collaborazione con le altre Regioni, Amministrazioni Pubbliche, Associazioni di emigrati ed Associazioni a carattere Nazionale che abbiano una sede permanente nella Regione ed operano a favore degli emigrati:

- 1) soggiorni di carattere ricreativo - culturale e di studio per i figli e i nipoti degli emigrati;
- 2) iniziative di turismo sociale rivolte in particolare agli anziani emigrati;
- 3) Le iniziative predette possono essere estese anche ai figli degli emigrati provenienti da altre Regioni italiane, a condizione che alla realizzazione partecipino finanziariamente e organizzativamente le Regioni stesse, con carattere di reciprocità nei confronti dei figli degli emigrati abruzzesi;

h) promuovere la redazione, la stampa e la diffusione di periodici di informazione, di siti internet e di altre pubblicazioni che si propongono di diffondere la conoscenza delle attività della Regione, nonché di tutto quanto possa avere rilevanza ed interesse per gli abruzzesi nel mondo. La Giunta regionale provvede altresì alla diffusione tra le comunità degli abruzzesi nel mondo, di materiale audiovisivo e radiofonico, e di

quant'altro riferibile alle tradizioni abruzzesi, al fine di rinsaldare i rapporti socio - economico - culturali fra gli emigranti, i loro discendenti e la terra di origine, e di sostegno al funzionamento delle Associazioni. Per i siti internet si fa riferimento a quello ufficiale della Giunta regionale;

i) promuovere iniziative di carattere socio-assistenziale per singoli o famiglie di abruzzesi all'estero in condizioni di indigenza per:

- 1) parziale rimborso di spese di viaggio sostenute per il rientro definitivo (fino all'80%);
- 2) rimborso spese per il rientro di salme di emigrati abruzzesi (fino al 50%);
- 3) erogazione contributi una tantum per lenire situazioni di particolare bisogno.

#### Art. 19

##### **Facilitazioni per le abitazioni**

Agli abruzzesi all'estero che nel territorio della Regione intendano costruire o acquistare un alloggio di tipo economico o effettuare interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, ampliamento o completamento di un immobile ad uso abitativo proprio o del proprio nucleo familiare, sono concessi contributi una tantum in c/capitale, pari al 30% della spesa, su un importo massimo di € 75.000,00 per l'acquisto o la costruzione dell'appartamento e del 35% su un importo massimo di € 35.000,00 nelle altre ipotesi previste.

Hanno titolo alle provvidenze sopra descritte gli emigrati nati in Abruzzo e/o ivi residenti al momento della partenza, rientrati nel territorio della Regione ed i loro discendenti in possesso della cittadinanza italiana, che ne facciano domanda entro e non oltre due anni dal rientro definitivo in Abruzzo.

Sono esclusi dai contributi suddetti coloro che sono titolari del diritto di proprietà o di usufrutto di altro alloggio idoneo e adeguato alle necessità familiari e coloro che hanno ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito con contributi di Enti Pubblici.

L'alloggio per il quale viene concesso il contributo non può essere destinato ad uso diverso da quello di abitazione propria o del proprio nucleo familiare e non può essere venduto prima di cinque anni dalla data di acquisto o dal completamento dei lavori di costruzione e/o di ristrutturazione, pena la revoca del contributo e la sua restituzione.

Le domande per l'ammissione al contributo suddetto devono essere presentate presso il Comune di residenza o presso il Comune ove è situato l'alloggio.

#### Art. 20

##### **Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica**

Ai lavoratori emigrati costretti a rientrare nella Regione Abruzzo per licenziamento dal lavoro, mancato rinnovo del contratto di lavoro, per infortunio professionale o malattia invalidante, si applicano le riserve di alloggi di edilizia residenziale pubblica previste dalla normativa vigente.

#### Art. 21

##### **Inserimento scolastico**

Allo scopo di assicurare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei figli dei lavoratori emigrati all'estero o rimpatriati, la Giunta regionale promuove corsi di recupero linguistico e di reinserimento scolastico.

La Giunta regionale, inoltre, attraverso i Comuni di residenza dei beneficiari, eroga assegni di studio a favore dei figli e degli orfani dei lavoratori emigrati all'estero, dei lavoratori rimpatriati che ne facciano domanda, al comune

di riferimento, entro due anni dal rientro definitivo in Abruzzo, per la frequenza in Italia di scuole pubbliche riconosciute o parificate di ogni ordine e grado, di corsi universitari, Accademie e Conservatori.

La misura dell'intervento ammonta, per l'anno scolastico di riferimento, ad € 700,00 per le scuole medie inferiori e superiori e ad € 1.500,00 per i corsi di tipo universitario.

Sono esclusi dai benefici in parola gli studenti che usufruiscano di analoghi interventi da parte di istituzioni pubbliche e private.

La Giunta regionale istituisce, altresì, annualmente borse di studio per i figli degli emigrati residenti all'estero che intendano frequentare in Italia corsi di specializzazione post-universitari e corsi presso Istituti Professionali Statali o Parificati.

L'importo delle borse di studio è definito annualmente dalla Giunta regionale in sede di approvazione del piano annuale di attività.

Per tale intervento la domanda deve essere inoltrata alla Presidenza della Giunta regionale – Servizio Attività di Promozione della Regione e Collegamento con le Comunità Abruzzesi all'Estero – Ufficio Emigrazione, L'Aquila.

#### Art. 22

##### **Deleghe ai Comuni**

Le funzioni amministrative relative agli interventi previsti dalla presente legge agli artt. 19 e 21, commi 2 e 3, sono delegati ai Comuni di residenza dei richiedenti.

La Giunta regionale nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, in applicazione dei citati artt. 19 e 21 - comma 2 e 3, eroga ai Comuni i fondi necessari per il pagamento delle pratiche dagli stessi definite ed inviate alla Giunta regionale.

Le pratiche che nel corso dell'anno non vengono liquidate per mancanza di fondi, segnano la graduatoria per l'anno successivo.

## Art. 23

**Riparto risorse**

Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale, acquisito il parere del CRAM, provvede al riparto delle risorse stanziare in forza della presente legge tra i punti a), c), d), e) ed i) del precedente art. 18.

## Art. 24

**Norma transitoria**

Alle domande relative ai punti b), d) ed e) dell'art. 18 ed agli artt. 19 e 21 della presente legge presentate all'Ufficio Emigrazione – L'Aquila, in base alle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme vigenti al momento della domanda stessa.

Le Associazioni e loro Federazioni e Confederazioni che operano all'estero ed in Italia fuori Regione inserite negli Albi previsti rispettivamente dalla legge regionale 28 aprile 1995, n. 79 e 23 marzo 2000, n. 47, sono iscritte d'ufficio nell'Albo regionale istituito dall'art. 14 della presente legge.

Per l'anno 2005 le domande per accedere ai contributi di cui alla presente legge, devono essere inviate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della stessa.

## Art. 25

**Abrogazioni**

Con l'entrata in vigore della presente legge regionale è abrogata la legge regionale 28 aprile 1995, n. 79, per la parte riguardante l'emigrazione.

## Art. 26

**Norma finanziaria**

La presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Per gli esercizi successivi al 2004 si fa fronte con gli stanziamenti iscritti e determinati dalle leggi di bilancio sui capitoli 21625 U.P.B. 13 01 002 e 22425 U.P.B. 13 02 001.

## Art. 27

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione* con effetto dal 1° gennaio 2005.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 13 Dicembre 2004

**PACE**

---

REGOLAMENTO 15.12.2004, n. 3 :

**Regolamento di attuazione della L.R. 31/2004 concernente: Agevolazioni per il reperimento dei mezzi finanziari necessari all'erogazione del trattamento di fine rapporto in favore delle piccole imprese abruzzesi e dei liberi professionisti.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visto l'art. 16 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 151/6 dell'1/12/2004;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

**Soggetti beneficiari**

1. I soggetti beneficiari sono i liberi professionisti e le piccole imprese, operanti in una delle attività elencate alle sezioni "D-F-G-K-I" attività manifatturiere, delle costruzioni, del commercio, professionali ed imprenditoriali, della "classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004", aventi sede operativa nella Regione Abruzzo, che realizzano progetti nelle unità produttive localizzate nel territorio abruzzese ed in particolare:
  - a) le imprese artigiane, le piccole imprese commerciali e industriali, anche in forma cooperativa;
  - b) consorzi e le società consortili fra le imprese;
  - c) i liberi professionisti.
2. Le imprese sono definite piccole in base ai parametri stabiliti dall'Unione Europea con la "Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese" (96/C 213/04, pubblicata sulla G.U.C.E. n. C213 del 23 luglio 1996), come riportato nell'appendice.
3. I liberi professionisti sono coloro che risultano iscritti ad un albo professionale e siano in possesso di partita IVA.

#### Art. 2

##### **Progetti e Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili a finanziamento le operazioni effettuate dai soggetti di cui al precedente articolo 1 sostenuti a partire dal 12° mese antecedente alla presentazione della domanda, finalizzati a liquidare il trattamento di fine rapporto (di seguito denominato TFR).
2. Le casistiche ammissibili sono:
  - a) la naturale cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento dei requisiti di legge (es. dell'età pensionabile o del

minimo contributivo così come stabilito dalle leggi vigenti);

- b) la cessazione del rapporto di lavoro durato almeno 10 anni con il divieto di riassumere, nei 12 mesi successivi all'erogazione del TFR, nuovo personale a tempo indeterminato. In questa fattispecie entro 60 giorni dal decorso di 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato l'erogazione del TFR il datore di lavoro deve presentare al consorzio di riferimento adeguata documentazione comprovante la non assunzione di nuovo personale nel periodo considerato (Es. modello DM10).

#### Art. 3

##### **Misura dell'agevolazione**

1. L'impresa potrà optare fra le due seguenti forme di erogazioni:
  - a) Contributo in conto interesse  
La piccola impresa, la cui richiesta di contributo sia stata accolta, riceverà un contributo sugli interessi passivi sostenuti per il finanziamento agevolato, che abbatta di quattro punti percentuali annui il tasso di interesse di riferimento.
  - b) Contributo in conto capitale  
A richiesta dell'interessato il contributo in conto interessi può essere convertito in contributo in conto capitale, scontando al valore attuale, al momento dell'erogazione, il beneficio derivante dalla quota di interessi. Il tasso di attualizzazione è quello stabilito ufficialmente dal Ministero dell'Industria.
2. A scelta dell'impresa beneficiaria l'agevolazione potrà essere concessa ai sensi del:
  - a) Regolamento di Esenzione CE 70/2001:  
L'agevolazione consiste in un contributo in conto interesse - che ai fini della valutazione del rispetto del regolamento di esenzione sarà attualizzato scontando al valore attuale il

beneficio derivante dalla quota interessi - o in conto capitale. Il contributo massimo è pari alle percentuali approvate dal regolamento CE(70)2001, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle PI: Massimo 15% ESL per PI. Nelle zone 87.3.c) il massimo per le PI passa a 20 ESN + 10 ESL;

ovvero ai sensi del

b) Regolamento "De Minimis" CE 69/2001

L'agevolazione consiste in un contributo in conto interesse - che ai fini della valutazione del rispetto del regolamento di esenzione sarà attualizzato scontando al valore attuale il beneficio derivante dalla quota interessi - o conto capitale. Il contributo massimo è di euro 100.000, in applicazione del Regolamento "de minimis" CE (69)2001.

3. Le operazioni di finanziamento devono avere durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a cinque anni, e sono effettuate da banche e da soggetti operanti nel settore finanziario di cui al D.Lgs. 1.9.1993 n. 385.
4. Il tasso di interesse applicato è contenuto entro i limiti dell'EURIBOR (6 mesi) + 1 punto di spread, vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento.
5. L'importo del finanziamento da agevolare non può essere inferiore a euro 10.000 e superiore a euro 150.000.
6. Le spese agevolate non possono essere oggetto di ulteriori aiuti, concessi sotto qualsiasi forma da altra normativa nazionale, regionale o comunitaria - non compatibili con quanto stabilito dai Reg. CE 69 - 70/2001.

Art. 4

**Modalità di presentazione della domanda**

1. La domanda, redatta secondo lo schema allegato (All. n. 1), deve essere inoltrata, a partire dal quindicesimo giorno successivo

alla data di pubblicazione del presente Regolamento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)*.

2. Le domande devono essere presentate presso i Consorzi e Cooperative di garanzia fidi operanti nella Regione Abruzzo.
3. La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e corredata di :
  - a) certificato di iscrizione all'albo di appartenenza, solo nel caso di liberi professionisti;
  - b) copia fotostatica dell'ultimo bilancio con documentazione attestante l'approvazione dello stesso, dell'impresa richiedente ovvero, per le imprese/liberi professionisti che non sono tenuti alla redazione dello stesso, dell'ultima dichiarazione dei redditi effettivamente presentata;
  - c) Certificato della C.C.I.A.A: in originale con data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda da parte dell'impresa con relativa vigenza ed indicazione specifica della unità locale interessata al progetto;
  - d) Dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'Azienda beneficiaria (All.1), ai sensi dell'Art. 19 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, che attesti:
    1. il settore INPS di inquadramento dell'Azienda;
    2. Il codice ATECOFIN 2004 dell'Azienda Beneficiaria;
    3. La casistica specifica indicata dall'art. 3.
    4. La firma apposta deve essere autenticata ai sensi dell'art. 38 commi 2 e 3 del DPR 445 del 28/12/2000 allegando copia fotostatica di valido documento di identità.

## Art. 5

**Concessione delle agevolazioni**

1. Accertata la sussistenza dei requisiti, la completezza della domanda e la documentazione prevista, le domande sono ammesse alle agevolazioni, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, secondo la data di deliberazione dell'istituto finanziatore.

## Art. 6

**Presentazione della richiesta di contributo alla Regione**

1. La richiesta di contributo viene presentata dai consorzi e cooperative fidi alla Direzione Attività Produttive della Regione Abruzzo entro e non oltre il 30 Settembre dell'anno corrente. Per l'anno 2004 la richiesta deve pervenire entro il 20.12.2004.
2. La richiesta è composta da un elenco riepilogativo delle pratiche deliberate ed affidate nell'anno, contenente il nominativo del beneficiario, l'importo del finanziamento concesso, l'importo del contributo spettante, la data di deliberazione di approvazione del finanziamento da parte degli enti finanziari.
3. Nei 60 (sessanta) giorni successivi la Direzione Attività Produttive con propria determina provvede:
  - a) alla ripartizione dei fondi disponibili in base alle richieste pervenute proporzionalmente all'ammontare delle richieste pervenute da ciascun confidi;
  - b) alla liquidazione ai confidi degli importi spettanti.
4. Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a coprire le richieste di contributo, le stesse rientreranno prioritariamente nel riparto delle risorse dell'anno successivo.

## Art. 7

**Erogazione delle agevolazioni**

1. I consorzi e cooperative fidi, ricevute le disponibilità finanziarie provvedono all'erogazione delle agevolazioni ai beneficiari finali:
  - a) Contributo conto interessi: entro quarantacinque giorni successivi all'accredito dei fondi, con cadenza semestrale, in corrispondenza della scadenza delle rate di mutuo, secondo il piano di ammortamento della banca o della Finanziaria, ed è erogato per il tramite della stessa;
  - b) Contributo in conto capitale: entro quarantacinque giorni successivi all'accredito dei fondi.

## Art. 8

**Documentazione da presentare al confidi**

1. Contributo in conto interessi: il professionista e/o l'impresa (o per suo conto la Banca o la Finanziaria) successivamente alla stipula del finanziamento agevolato, ai fini dell'erogazione del contributo, deve trasmettere la seguente documentazione:
  - a) piano di ammortamento dal quale si evinca la quota di contributo concessa pari all'abbattimento di 4 punti;
  - b) dichiarazione da parte della Banca attestante la data di erogazione del finanziamento.
  - c) copia della Contabile Bancaria (o comunicazione da parte della banca) attestante l'avvenuto pagamento del TFR agli ex dipendenti. Per le liquidazioni precedenti alla pubblicazione del presente regolamento, atto notorio del dipendente attestante l'avvenuto pagamento del TFR;
  - d) dichiarazione di rispetto del "De Minimis" (All. 2).

2. Contributo in Conto Capitale: il professionista e/o l'impresa, qualora abbia optato per il contributo in conto capitale, deve trasmettere la seguente documentazione:

- a) copia della Contabile Bancaria (o comunicazione da parte della banca) o atto notorio del dipendente attestante l'avvenuto pagamento del TFR;
- b) dichiarazione di rispetto del "De Minimis" (All. 2).

3. I beneficiari devono tenere a disposizione della Regione Abruzzo, tutta la documentazione relativa al progetto agevolato non oltre i cinque anni dalla concessione del contributo.

#### Art. 9

##### **Spese di gestione**

1. Per l'attività di gestione viene riconosciuto a ciascun confidi l'1% del contributo, da ciascun confidi gestito, da attingere dal fondo di dotazione.

#### Art. 10

##### **Controlli e ispezioni**

1. La Regione Abruzzo, Direzione alle Attività Produttive, può, anche a mezzo della Finanziaria Regionale Abruzzese (F.I.R.A.), in qualsiasi momento del procedimento, disporre controlli e ispezioni anche a campione, per la verifica della sussistenza delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni.

#### Art. 11

##### **Revoche e sanzioni**

1. Le agevolazioni sono revocate nei seguenti casi:
  - a) in caso di estinzione anticipata o risoluzione del contratto di finanziamento, ivi comprese le ipotesi di cessazione definitiva dell'attività, di incorporazione, di cessione, di fusione, di fallimento o di concordato preventivo con cessione di beni da parte dell'impresa beneficiaria;
  - b) in caso di false dichiarazioni.
2. La revoca decorre dalla data di estinzione o di risoluzione del contratto di finanziamento, di incorporazione, di fusione, dalla data di cessazione dell'attività, dalla data della sentenza di omologazione. La revoca decorre dalla data di estinzione o di risoluzione del contratto di finanziamento, di incorporazione, di fusione, dalla data di cessazione dell'attività, dalla data della sentenza di omologazione del concordato preventivo.

#### Art. 12

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

*Segue Allegato*



<b>Tribunale di</b>		<b>Al n°:</b>	
---------------------	--	---------------	--

<b>Iscritto all'albo</b>		<b>Al n°:</b>	
--------------------------	--	---------------	--

**6. Partita IVA**

--

**7. Codice fiscale**

--

**8.**

<b>Piccola Impresa:</b>			<b>Libero Professionista</b>		
-------------------------	--	--	------------------------------	--	--

(Apporre una X nella relativa casella di appartenenza)

**9. Unità operativa (qualora fosse diversa dalla sede legale)**

<b>Comune</b>		<b>Provincia</b>		<b>Cap.</b>	
---------------	--	------------------	--	-------------	--

<b>Via e n. civico:</b>		<b>Telefono e</b>	
		<b>Fax:</b>	

**10. Codice ATECOFIN 2004 di attività svolta:**

--

**11. Settore di inquadramento I.N.P.S.:**

--

**12. Media degli occupati su base annua (1 gennaio -31 Dicembre) relativa ai tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda**

--

**13. ammontare dell'operazione per la quale si richiede l'agevolazione**

--

**14. Notizie generali (breve cenni sulla ditta dalla data di costituzione)**

--

**CHIEDE**

(indicare con una croce la forma di contributo richiesta)

Contributo in Conto interessi

Il contributo in Conto interessi su un finanziamento di Euro

Contributo in Conto Capitale

Che il contributo in Conto interessi, calcolato sull'investimento pari a Euro \_\_\_\_\_ venga convertito in un Contributo in Conto Capitale, scontando al valore attuale, al momento dell'erogazione il beneficio derivante dalla quota di interessi.

(indicare con una croce il regime agevolativo prescelto)

**REGIME DE MINIMIS:** L'agevolazione consiste in un contributo in conto interesse - che ai fini della valutazione del rispetto del regolamento di esenzione sarà attualizzato scontando al valore attuale il beneficio derivante dalla quota interessi - o conto capitale. Il contributo massimo di 100.000 EURO, in applicazione del Regolamento "de minimis" CE (69)2001.

**REGIME DI ESENZIONE:** L'agevolazione consiste in un contributo in conto interesse - che ai fini della valutazione del rispetto del regolamento di esenzione sarà attualizzato scontando al valore attuale il beneficio derivante dalla quota interessi - o conto capitale. Il contributo massimo è pari alle percentuali approvate dal Regolamento CE (70)2001, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle PMI: Massimo 15% ESL per PI e 7,5 ESL per MI sulle spese di investimento. Nelle zone 87.3c) il massimale per le PMI passa a 20 ESN+10 ESL.

**DICHIARA INOLTRE**

- d) che la dichiarazione di cui al punto 8 è stata resa sulla base della definizione di piccola impresa prevista dalla "Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese" (96/C 213/04, pubblicata sulla GUCE n. C213 del 23 luglio 1996);
  - e) che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
  - f) che tutte le notizie fornite e i dati indicati nel presente modulo e negli eventuali allegati corrispondono al vero;
  - g) di essere consapevole delle sanzioni penali comminate ai sensi dell'articolo 496 del codice penale nel caso di dichiarazioni mendaci;
  - h) di non aver ottenuto per il medesimo progetto altri aiuti concessi da altra normativa nazionale, regionale o comunitaria, non compatibili con quanto stabilito dai Reg. CE 69-70/2001.
- di autorizzare alla trattazione dei dati comunicati a norma della legge 675/95 e successive modifiche ed integrazioni;

**SI IMPEGNA**

- i) a conservare tutta la documentazione relativa al progetto agevolato per il periodo di tempo previsto dall'art. 9 della normativa di attuazione;

- j) a corrispondere alle richieste di elementi e documentazione formulate nell'ambito dell'attività di controllo dalla Regione Abruzzo;

**SI ALLEGANO ALLA PRESENTE:**

- Copia dell'ultimo bilancio approvato ovvero, per le imprese che non sono tenute alla redazione dello stesso, dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata;
- Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e la relativa vigenza;

**Data**

**Timbro e Firma del legale rappresentante**

La firma posta viene autenticata ai sensi dell'art 88 Comma 2 e 3 del DPR 445 dei 28/12/2000 allegando copia fotostatica di valido documento di identità

**ALLEGATO N. 2****Articolo 8****DICHIARAZIONE DEL RISPETTO  
"DE MINIMIS"****Il Sottoscritto (1)****Nato a****il****Residente in:****Via:****n.****in qualità di Legale rappresentante  
dell'impresa:****presentatore del Progetto ai sensi della normativa di attuazione "Agevolazioni per il reperimento dei mezzi finanziari necessari all'erogazione dei trattamenti di fine rapporto in favore delle piccole imprese abruzzesi e dei liberi professionisti"****DICHIARA**

ai sensi dell'Art. 19 e 47 dei DPR 445 del 28/12/2000, che la stessa rispetta la regola del "DE Minimis" in vigore così come previsto dalla normativa comunitaria e precisamente dal Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001.

Timbro e Firma del legale Rappresentante

(allegare copia di valido documento di riconoscimento)

(1) Da presentare esclusivamente nel caso di agevolazione concessa "In regime "DE MINIMIS" ai sensi del regolamento CE n. 69/2001".

\* \* \*

L'Aquila, addì 15 dicembre 2004

**IL PRESIDENTE  
On. Giovanni Pace**Direttore Responsabile: **Dr. Giuseppe PLACIDI** – Vice Direttore: **Virginio SCAFATI**

Stab. Tipografico G.T.E. – Fossa (L'Aquila)